



S.R.R. Palermo Area Metropolitana

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

PIANO D'AMBITO



Allegato 1 - Normativa

revisione dicembre 2014



Sommario

1	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	1
	1.1 Il quadro comunitario.....	1
	1.1.1 Direttiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (Direttiva Quadro Rifiuti).....	1
	1.1.2 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 – “Direttiva discariche” 5	
	1.1.3 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	6
	1.1.4 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (“Direttiva Imballaggi”) e ss.mm.ii. ...	13
	1.1.5 Decisione Commissione Ue 2011/753/UE – Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti.....	15
	1.1.6 Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e ss.mm.ii.....	19
	1.1.7 Direttiva n. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e s.mm.ii.....	19
	1.1.8 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa alle pile e agli accumulatori ed ai rifiuti di pile e accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE e ss.mm.ii.	21
	1.1.9 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti e ss.mm.ii.	21
	1.1.10 Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili (Pcb) e dei policlorotrifenili (Pct) (“Direttiva Pcb/Pct”).....	23
	1.2 Il quadro nazionale.....	23
	1.2.1 Il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.	23
	1.2.2 Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 35	
	1.2.3 DM Ambiente 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005.....	36
	1.2.4 Il Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 – Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)	39
	1.2.5 D.M. 8/4/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009 pubblicato in G.U. n. 165 del 18/07/2009. - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.....	43
	1.2.6 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).....	45
	1.2.7 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro».....	46



S.R.R. Palermo Area Metropolitana

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

1.2.8 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 – “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” e ss.mm.ii.	46
1.2.9 D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 (attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE) e ss.mm.ii.	48
1.2.10 Dm Ambiente 11 aprile 2011, n. 82 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) – Articolo 228 del D.Lgs. 152/2006.....	50
1.2.11 Decreto Legislativo n. 95 del 27/01/1992 e ss.mm.ii. (attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).....	51
1.2.12 Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 – “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti e ss.mm.ii.	52
1.2.13 Dpr 13 marzo 2013, n. 59 – Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA)	53
1.2.14 Norme sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	55
1.3.15 Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.»	64
1.3 Il quadro Regionale.....	65
1.3.1 Legge 8 aprile 2010, n. 9. – Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati	65
1.3.2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010.....	77
1.3.3 Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 e D.P.Reg. n. 531/GAB del 4 luglio 2012.....	80
1.3.4 Legge Regionale n. 3 del 09/01/2013 – “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti”	81
1.3.5 Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.....	82



1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei prossimi paragrafi è presentato un quadro normativo, da ritenersi certamente non esaustivo, dei principali interventi di legge, norme, indirizzi, circolari in materia di rifiuti e loro gestione a livello comunitario, nazionale e regionale. Tale inquadramento normativo, si ritiene, possa essere utile al fine di collocare il Piano d'Ambito all'interno di uno scenario il più possibile coerente con la regolamentazione di settore sovra ordinata.

1.1 Il quadro comunitario

1.1.1 Direttiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (Direttiva Quadro Rifiuti)

La direttiva, dispone l'abrogazione delle precedenti in materia (la 75/439/CEE, la 91/689/CEE e la 2006/12/CE), con effetto dal 12 dicembre 2010. Con la Direttiva 2008/98/CE viene esplicitamente chiarita la gerarchizzazione della sostenibilità delle opzioni che compongono la gestione dei rifiuti e viene confermato il seguente ordine di priorità di ciò che costituisce «*la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti*».

- *Prevenzione*. In testa alla gerarchia figura la prevenzione della produzione del rifiuto stesso, anche mediante il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, e la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- *Preparazione per il riutilizzo*. Operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- *Riciclaggio*. Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Esso include il ritrattamento di materiale organico (comprensivo di compostaggio e digestione anaerobica) ma non il recupero di energia mediante trattamento termico né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- *Recupero*. Diverso dal riciclaggio, come il recupero di energia o altre operazioni il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali.



- *Smaltimento*. Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Con la direttiva quadro 2008/98/CE gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, dovranno predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.

Entro il 2015, gli Stati membri dovranno quindi istituire regimi di raccolta differenziata «almeno» per la carta, il metallo, la plastica e il vetro, affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici sia aumentata complessivamente almeno al 50% in peso.

Entro lo stesso anno, inoltre, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed altri tipi di recupero di materiali da costruzione e demolizione dovranno essere aumentati almeno al 70% in peso.

Dalla nuova gerarchia risulta evidente pertanto che la nuova Direttiva Comunitaria si struttura su un'idea che ha come riferimento la “*Società del riciclaggio*”, che limita alla fonte la produzione di rifiuti e incentiva l'utilizzazione degli stessi come risorse.

Rispetto all'abrogata Direttiva (2006/12/CE), si sottolinea ancora una volta il diverso approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo dei rifiuti, il tutto legato alla tracciabilità dell'intero ciclo di vita del prodotto (il c.d. LCA – Life Cycle Assessment), metodologia che tiene conto dei “*carichi energetici e ambientali*” di un manufatto nelle varie fasi di vita, e non soltanto come oggi accade, nella fase in cui essi diventano rifiuti. Da quanto sopra ne consegue, le operazioni di smaltimento, di recupero e di riciclaggio dei R.S.U., sono strettamente interconnesse e si potranno realizzare solo in presenza di un'adeguata rete di impianti dedicati e specializzati.

Di pari importanza in ragione della nuova definizione della gerarchia dei rifiuti, resta il diverso approccio della Direttiva, avverso la distinzione tra sottoprodotti e materie prime secondarie (MPS) ora definite come “*rifiuti che cessano di essere tali*”.

È di tutta evidenza in un contesto ispirato verso una Società del riciclaggio, che la distinzione tra rifiuti e sottoprodotti diventa fondamentale, atteso che nell'ottica di una elevata protezione ambientale e di un vantaggio economico e ambientale il sottoprodotto è tale, se può essere utilizzato senza la necessità di alcun ulteriore trattamento oppure con un trattamento che rientra



nella normale pratica industriale, e allorquando si verificano le condizioni previste dall'art. 5 comma 1 lett. a, b, c, d.

La direttiva, all'art. 6, rappresenta che i rifiuti cessano di essere tali allorquando sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e, in particolare (art.6 comma 1 lett. b), nel caso in cui *“esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto”*. Si tratta indubbiamente di un presupposto giuridico tecnico ed economico assolutamente innovativo, che alla luce di una visione estremamente pragmatica circa la determinazione di quando un rifiuto cessa di essere tale, affida anche al mercato uno specifico ruolo.

La direttiva 2008/98/CE pone (art. 16) come strategica la previsione della autosufficienza di una comunità, nella sua accezione più generale, essenzialmente per:

- lo smaltimento dei rifiuti;
- il recupero dei R.U. non differenziati provenienti dalla raccolta domestica.

Tali previsioni dell'art. 16 *“Principi di autosufficienza e di prossimità”*, da un lato confermano che lo smaltimento dei rifiuti (siano essi urbani o non), per le sue implicazioni igienico - sanitarie, deve avere soluzione entro il territorio di una comunità, dall'altro rappresentano che i rifiuti non urbani e quelli recuperabili diversi dai R.U., sono posti al di fuori di questa autosufficienza comunitaria.

Lo stesso dicasi per i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e così pure per i rifiuti urbani non differenziati non provenienti da raccolta domestica.

Il concetto di *“autosufficienza”* si collega quindi all'obiettivo della realizzazione della summenzionata *“Società del riciclaggio”*, per cui rimangono fuori dal siffatto concetto di *“autosufficienza”* tutti i rifiuti, che in quanto differenziati, possono essere trattati e/o agevolmente processati per il recupero e/o il riciclo, in un ambito anche più vasto della comunità di riferimento.

Pertanto a tal fine, risulta indispensabile la previsione di una rete impiantistica di cooperazione su scala più ampia (es. scala regionale), tra impianti di smaltimento ed impianti di recupero dei rifiuti urbani non differenziati non provenienti dalla raccolta domestica, oltre che per i R.U. non differenziati provenienti da altri produttori, rete che in assoluto deve tenere conto delle migliori tecniche disponibili (le c.d. BAT).

Del pari la nozione di *“prossimità”* (comma 3) si applica anche agli impianti di recupero (non solo a quelli di smaltimento in ragione dell'autosufficienza), allorquando gli stessi sono più appropriati e/o idonei, in ragione dei metodi e delle migliori tecnologie disponibili utilizzate



(BAT), oltreché ad essere più vicini. Questo vale anche per l'esportazione, stante che ai sensi del comma 4, i principi di autosufficienza e di prossimità non impongono che ciascun Stato membro debba possedere l'intera gamma dei possibili impianti di recupero finale al suo interno. Inoltre appare opportuno significare che il citato art.16 della Direttiva ed il Considerato n. 33 della stessa, rimarcano che il rifiuto urbano non differenziato rimane rifiuto urbano anche quando lo stesso è stato oggetto di un'operazione di trattamento (es. trito vagliatura) che non ne ha alterato le proprietà.

Resta evidente pertanto, che il trattamento non può essere un espediente per cambiare la classificazione da R.U. indifferenziato a R.U. differenziato, in pratica ciò che ne rimarca la differenza resta solo e solamente la metodologia di raccolta.

Le superiori considerazioni circa la nuova gerarchia dei rifiuti, l'introduzione del principio dell'autosufficienza e della prossimità, inerenti una gestione dei rifiuti finalizzata a garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica e che nel contempo fa dei rifiuti una "risorsa economica" restano quindi i presupposti fondamentali delle disposizioni riguardanti la Pianificazione territoriale così come formulata dall'art. 28 della Direttiva.

La Direttiva opera inoltre una netta distinzione tra le modalità di redazione dei Piani di Gestione e dei "Programmi di prevenzione dei rifiuti" (cfr. art. 29) cui la direttiva assegna "dignità" di pianificazione territoriale autonoma.

Emerge inoltre che sulla vincolatività di detti Piani non possono esserci dubbi, atteso che se l'art. 7 della Direttiva 2006/12/CE prevedeva che le autorità competenti dovessero "elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti", ora la nuova direttiva non fa più riferimento al concetto di "elaborazione", bensì a quello più pregnante di "predisposizione".

L'art. 28 specifica gli elementi essenziali per la redazione dei Piani di Gestione, disponendo che gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti (nell'ordinamento italiano le Regioni e le Province) predispongano tali Piani ai sensi degli articoli nn. 1 (oggetto della direttiva), 4 (gerarchia), 13 (protezione della salute umana e dell'ambiente) e 16 (principi di autosufficienza e prossimità) della medesima direttiva, e che i suddetti riguarderanno l'intero contesto territoriale di competenza.

Più nello specifico, il Piano di gestione dovrà contenere:

- quantità e fonte dei rifiuti prodotti, all'interno di un territorio oltre a quelli che prevedibilmente potranno essere spediti da e verso il territorio nazionale, così prevedendo anche l'evoluzione futura dei flussi dei rifiuti (art. 28, comma 3, lett. a);



- definizione dello “stato attuale” della gestione dei rifiuti nel territorio (art. 28, comma 3, lett. b);
- valutazioni circa la necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura di impianti esistenti, di ulteriori infrastrutture necessarie ai sensi dei principi di autosufficienza e di prossimità, e gli eventuali investimenti correlati (art. 28, comma 3, lett. c).

Il Piano potrà inoltre “contenere” gli aspetti organizzativi della gestione (cioè la ripartizione delle competenze tra soggetti pubblici e privati, che non potrà che estrinsecarsi con specifiche “norme di attuazione” del Piano medesimo) tenuto conto di una debita partizione geografica e la valutazione del ricorso a strumenti economici capaci di assicurare un buon funzionamento della gestione e del mercato interno (art. 28, comma 4, lett. a-b).

1.1.2 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 – “Direttiva discariche”

La Direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti mira a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull’atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti.

Altro obiettivo è quello di assicurare un prezzo di smaltimento che rifletta i costi reali dell’intera gestione derivanti, non solo dalla costruzione dell’impianto e dall’esercizio dello stesso, ma anche dalla fase di gestione successiva alla chiusura della discarica.

La Direttiva Discariche ha previsto una serie di disposizioni innovative le quali sono destinate a produrre effetti rilevanti sia sulle modalità di gestione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, sia sulle modalità di autorizzazione, realizzazione e gestione delle discariche.

Ai sensi della Direttiva per discarica deve intendersi:

- un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti);
- un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti, ma esclusi (a) gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento; (b) i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o (c) i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.



La direttiva nello stabilire una procedura uniforme e dei criteri per l'ammissione di rifiuti in discarica all'art. 6 prevede che:

- i rifiuti devono essere pretrattati prima di essere conferiti in discarica (per trattamento si intende l'insieme dei processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero) oppure possono essere collocati in discarica i rifiuti il cui trattamento non è tecnicamente possibile, come i rifiuti inerti;
- i rifiuti pericolosi che rispondono ai parametri della direttiva (Allegato II) devono essere destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
- le discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere solo rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi conformi ai criteri di ammissione di cui all'Allegato II, nonché i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, vetrificati, solidificati e, in generale, conformi ai criteri di cui all'Allegato II;
- le discariche per inerti possono essere utilizzate solo per inerti.

Pertanto, dovranno distinguersi le seguenti categorie di discariche:

1. discarica per rifiuti pericolosi;
2. discarica per rifiuti non pericolosi;
3. discarica per rifiuti inerti.

Altro aspetto importante è quello riguardante i rifiuti biodegradabili; al fine di ridurre i rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, ogni Stato membro è obbligato ad adottare una strategia specifica che possa portare ai seguenti risultati:

- entro il 16 luglio 2006 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 75% del totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995;
- non oltre il 16 luglio 2009 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 50% del totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995;
- non oltre il 16 luglio 2016 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 35% del totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995.

1.1.3 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il 24 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la nuova Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di



apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che abroga la precedente Direttiva 2002/96/CE.

La direttiva è entrata in vigore il 13 agosto 2012 come precisato all'art. 26. Da quella data sono previste, due fasi di attuazione: un periodo transitorio e un periodo a regime.

Periodo transitorio: per i primi 6 anni dall'entrata in vigore della direttiva (si sottolinea come il termine iniziale coincida con l'entrata in vigore della Direttiva e non con quello di attuazione della stessa con normativa nazionale da parte dei singoli Stati Membri ai quali, sono dati 18 mesi di tempo per legiferare – 14 febbraio 2014 termine recepimento) non è previsto alcun cambiamento all'ambito delle 10 classi di prodotti coperti (allegato I e II) salvo alcune modifiche e integrazioni come l'aggiunta da subito dei pannelli fotovoltaici, che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo, delle apparecchiature facenti parti di impianti fissi di grandi dimensione che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi, non essendo state progettate e installate precisamente in quanto elemento di detti impianti (come ad esempio, oltre ai predetti moduli fotovoltaici, le attrezzature di illuminazione), dei veicoli elettrici a due ruote non omologati (es. bici elettriche a pedalata assistita). Le suddette classi sono:

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di
7. grandi dimensioni).
8. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
9. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
10. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
11. Distributori automatici.

Sono ripresentate anche le esclusioni già esistenti con l'aggiunta di alcune ulteriori esclusioni tra cui apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente



direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; lampade a incandescenza.

Periodo a regime: dopo 6 anni, ferme comunque le predette esclusioni, il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo il concetto di “*campo di applicazione aperto*“. Gli apparecchi così risultanti saranno raggruppati in 6 classi indicate dall'allegato III:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura.
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm.
3. Lampade.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva la Commissione è incaricata di riesaminare l'ambito di applicazione.

I soggetti che rientrano nella definizione di “*Produttore*” sono tre:

1. Chi produce e immette sul mercato di uno Stato membro AEE recanti il suo marchio;
2. Chi immette nel mercato di uno Stato membro col suo marchio (e solo col suo marchio) apparecchiature prodotte da altri;
3. Chi importa (ed eventualmente esporta) immettendo nel mercato di uno stato membro AEE che riportano il marchio originale del produttore che gli ha fornito i prodotti.



In tutti e tre i casi, è indifferente che la vendita avvenga a distanza o meno. La nuova direttiva fa maggiore chiarezza in proposito, precisando che il “*Produttore*” dovrà essere “*stabilito in uno Stato membro*” oppure, se vende gli AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere stabilito nello stesso Stato membro in cui vende gli AEE oppure in un altro Stato membro oppure in un Paese terzo.

Come nella precedente direttiva, i RAEE professionali seguono un regime finanziario e di raccolta diverso da quello per i domestici. Infatti, mentre nel caso dei RAEE domestici la raccolta primaria dei rifiuti non è a carico del Produttore, nel caso dei RAEE professionali il singolo Produttore è tenuto a farsi carico di ritirare i RAEE presso l’acquirente finale di un suo prodotto (AEE), oltre che naturalmente curare a sue spese il trattamento di tali rifiuti. È pertanto importante distinguere i RAEE domestici da quelli professionali e viceversa.

A tal proposito la nuova Direttiva stabilisce che gli apparecchi “*Dual Use*”, ossia quegli apparecchi (un personal computer, un Pc / telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali) che si prestano per qualità, prezzo, canale di vendita a uso sia domestico sia professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali. La nuova direttiva non fornisce tuttavia alcuna indicazione sui criteri da utilizzare per identificare gli apparecchi “*Dual Use*” (ad esempio: quando una stampante è effettivamente un apparecchio sia domestico sia professionale? Sulla base del prezzo? Sulla base del canale di vendita? Per requisiti tecnici interni? Se sì quali? ecc. ecc.).

Nell’ambito della raccolta, al contrario di quanto ipotizzato nei vari testi considerati durante l’iter di elaborazione della direttiva, non vengono posti in capo ai Produttori nuovi oneri di raccolta a domicilio: i produttori, infatti, sono tenuti, come ora, a finanziare la gestione dei rifiuti solo (almeno) dai centri di raccolta in poi; è però innovativamente previsto il dovere per gli Stati Membri di consentire “*ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti*” e la loro facoltà di “*incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici*”.

Per quanto riguarda i RAEE Storici viene ribadito che la gestione dei RAEE “*storici*”, ovvero dei rifiuti generati da AEE immesse nel mercato prima del 13.08.2005 – data che per l’Italia, a seguito di emendamenti legislativi nazionali, corrisponde al 31.12.2010 – i produttori sono tenuti ad aderire a un sistema collettivo, essendo solidamente responsabili.

Per i RAEE “*Nuovi*” generati da AEE immesse nel mercato dopo il 13.08.2005 (ossia, quanto all’Italia, dopo il 31.12.2010) viene ribadito che i produttori sono responsabili individualmente



del finanziamento della gestione di tali rifiuti. È opportuno ricordare che nel caso dell'Italia, a seguito di un emendamento contenuto nella legge Comunitaria 2009, quanto ai RAEE nuovi i Produttori possono attualmente scegliere tra un regime collettivo e uno individuale: si deve ritenere e auspicare che il diritto a tale scelta sia mantenuto anche a seguito dell'attuazione della nuova direttiva.

La “Visible Fee”, detta in Italia E.C.R. (Eco Contributo RAEE) é attualmente prevista per alcuni RAEE “Storici” (condizionatori ed elettrodomestici “bianchi”), fino al 13.02.2013; essa permette ai produttori di indicare separatamente in fattura, rispetto al prezzo di vendita, i costi di raccolta e trattamento a loro carico. Stando alla nuova Direttiva, questo sistema di finanziamento non muore definitivamente ma agli Stati Membri è lasciata la facoltà di stabilire o mantenere l'E.C.R. (per tutti o alcuni AEE) a livello nazionale purché i costi così indicati “non superino la migliore stima delle spese effettivamente sostenute”.

I Distributori, oltre al ritiro “1 contro 1” previsto dalla normativa corrente a fronte di AEE nuove vendite, sono tenuti anche alla raccolta “1 contro 0” ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo, seppure in tal caso limitatamente agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di AEE e con riferimento ai soli RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) “salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci”.

Gli oneri finanziari della gestione dei RAEE professionali (inclusa la raccolta primaria) sono totalmente a carico dei Produttori. La nuova direttiva prevede innovativamente che “gli Stati Membri possono in alternativa, disporre che gli utenti [...] professionali [...] siano anch'essi totalmente o parzialmente responsabili di tale finanziamento”.

Gli obiettivi di raccolta sono stabiliti con il seguente criterio di gradualità (sono fatti salvi obiettivi più “ambiziosi” da parte dei singoli Stati):

- in via intermedia, continua ad applicarsi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, l'obiettivo minimo attuale di 4 kg l'anno per abitante “oppure lo stesso volume di peso medio di RAEE raccolto nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto”.
- il primo obiettivo (minimo) è del 45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato nella media i tre anni precedenti e decorre solo dopo i primi 4 anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva RAEE.



- il secondo obiettivo è da raggiungere con gradualità, con un'evoluzione continua che porti ad almeno il 65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti o, alternativamente, all'85% dei RAEE prodotti nel territorio; esso decorre dopo 7 anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva.

La Commissione dovrà sviluppare una metodologia di calcolo ai fini del monitoraggio degli obiettivi e, entro 3 anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva, proporre eventuali emendamenti rispetto agli obiettivi di massima sopra indicati (con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, alle apparecchiature di piccole dimensioni e alle lampade contenenti mercurio).

Per affrontare l'argomento relativo agli obiettivi di recupero, riciclaggio e riutilizzo, può essere utile ricordare anzitutto che per *"Recupero"* si intende genericamente la conversione dei rifiuti in materia o in energia al fine di fare svolgere ai medesimi un qualche ruolo utile. Per *"Riciclaggio"* si intende un'attività specifica del recupero, ossia il nuovo uso di materiali o sostanze provenienti dai rifiuti (es. riciclo del rame contenuto del motore di una lavastoviglie).

Per riutilizzo o, meglio, *"Preparazione al riutilizzo"* si intende infine un'attività anch'essa rientrante nel recupero, ossia il reimpiego di un rifiuto o di parti del medesimo per lo stesso scopo originario (ad esempio, lo smontaggio per il riutilizzo delle serpentine esterne per la dissipazione del calore del retro dei frigoriferi).

Ciò premesso, la nuova direttiva – dopo avere indicato nelle premesse alcuni obiettivi prioritari tra cui, oltre a quelli tradizionali della tutela della salute e dell'ambiente, anche quello della preservazione delle materie prime intese come risorsa essenziale per lo sviluppo europeo – stabilisce all'allegato V nuovi obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo che variano per categoria di prodotto e per periodo di tempo (ad esempio, nel caso delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, delle apparecchiature di consumo e dei pannelli fotovoltaici, sono previsti per i primi tre anni obiettivi di recupero del 75% e di riciclaggio del 65 %). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la registrazione dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento onde fornire questi dati alla Commissione che li utilizzerà per una possibile ridefinizione degli obiettivi.

La direttiva stabilisce che gli Stati Membri devono favorire:

- la collaborazione tra riciclatori e produttori nello stadio preliminare all'immissione in commercio degli AEE (ossia: progettazione degli AEE secondo i criteri della Direttiva c.d. *"ecodesign"* 2009/125/CE sui prodotti correlati all'uso di energia);



- la collaborazione tra riciclatori e riutilizzatori quando gli AEE, divenuti RAEE, giacciono presso i centri di trattamento; in tal caso, infatti, i riciclatori dovranno effettuare la separazione dei RAEE da preparare per il riutilizzo dagli altri RAEE raccolti separatamente e quindi assicurare l'accesso ai centri di trattamento ai riutilizzatori affinché questi ultimi siano in grado di identificare e ritirare i RAEE suscettibili di ridiventare AEE, ossia di essere ulteriormente utilizzati, previa se del caso operazioni di ripristino.

La direttiva conferma altresì l'obbligo già attualmente previsto in capo ai Produttori di fornire agli operatori del riutilizzo, ai trattatori e ai riciclatori le informazioni utili e tali attività per ogni nuovo modello di AEE immesso in commercio.

Non viene istituito alcun registro AEE europeo (in altri termini la registrazione rimane nazionale) ma viene riconosciuta ai Produttori residenti in altro Stato membro la possibilità di iscriversi al registro tramite un rappresentante autorizzato.

Vale la pena di ricordare che questa è già la disciplina in vigore in Italia (peraltro non solo per i RAEE ma anche per i rifiuti di pile e accumulatori) in virtù della normativa nazionale di attuazione qui vigente: infatti, il Produttore che introduce AEE nel nostro Paese e ha sede in un altro Stato membro o in Paesi terzi, si iscrive al registro AEE (e, come si è detto, se del caso, anche a quello relativo ai rifiuti di pile e accumulatori) tramite un rappresentante in Italia, incaricato dei correlativi adempimenti.

I venditori a distanza di AEE destinate a nuclei domestici devono registrarsi nello Stato membro in cui effettuano la vendita, se del caso tramite il rappresentante autorizzato e farsi carico di tutti gli oneri anche finanziari previsti in capo ai Produttori dalla normativa RAEE. La nuova direttiva prevede alcune misure di coordinamento, informazione e collaborazione tra i vari registri nazionali.

La direttiva prevede l'elaborazione di standard armonizzati a livello europeo nel trattamento dei RAEE sì da rispecchiare *“il più recente livello tecnico”*, da svilupparsi dalle organizzazioni di armonizzazione normativa europea e da adottarsi a seguito del vaglio del comitato tecnico di armonizzazione. Gli Stati membri potranno a loro volta elaborare standard nazionali aggiuntivi, di cui dovranno informare la Commissione.

L'allegato VII disciplina i trattamenti selettivi dei RAEE: tale disciplina potrà essere emendata solo dalla Commissione, la quale valuterà a tal fine la possibilità di estenderla anche ai nano materiali.

Altri interventi comunitari in materia risultano essere:



- *Decisione Commissione Ue 2010/571/Ue* - Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Modifica alla direttiva 2002/95/Ce.
- *Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2011/65/Ue* - Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "Aee") - Abrogazione direttiva 2002/95/Ce.
- *Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2012/19/Ue Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)* - Abrogazione direttiva 2002/96/Ce.

1.1.4 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (“Direttiva Imballaggi”) e ss.mm.ii.

La direttiva prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d’imballaggio a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti. La loro eliminazione finale deve essere considerata come la soluzione di ultima istanza.

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d’imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

Gli Stati membri devono adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a sviluppare i sistemi di riutilizzo degli imballaggi per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:

- entro il 30 giugno 2001 deve essere recuperata o incenerita, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, una quantità compresa fra il 50 e il 65 % in peso di rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008 deve essere recuperato o incenerito, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, un minimo del 60 % dei rifiuti di imballaggio;
- entro il 30 giugno 2001 deve essere riciclata (con un minimo del 15 % per ogni materiale di imballaggio) una quantità compresa fra il 25 e il 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008 deve essere riciclata una quantità compresa fra il 55 e l’80 % dei rifiuti di imballaggio;



- entro il 31 dicembre 2008, per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi:
 - 60 % per il vetro, la carta e il cartone;
 - 50 % per i metalli;
 - 22,5 % per la plastica
 - 15 % per il legno.

Si ritiene che l'incenerimento dei rifiuti negli impianti con recupero di energia contribuisca alla realizzazione di tali obiettivi.

La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo - a causa rispettivamente delle numerose isolette, delle zone rurali e montagnose, e dello scarso consumo di imballaggi - saranno vincolati da tali obiettivi soltanto nel 2011.

Gli imballaggi indicano la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, per facilitare l'identificazione e la classificazione. La marcatura deve essere apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta. Esso deve essere chiaramente visibile e leggibile.

Gli imballaggi devono rispondere a determinati requisiti. Per questa ragione, la Commissione incoraggia l'elaborazione di norme europee.

Gli Stati membri devono verificare che gli imballaggi immessi sul mercato rispettino i requisiti essenziali dell'allegato II:

- limitare il peso e il volume dell'imballaggio al minimo per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il consumatore;
- ridurre al minimo la presenza di sostanze e materiali pericolosi nel materiale di imballaggio o nei suoi componenti;
- concepire un imballaggio riutilizzabile o recuperabile.

Gli Stati membri devono mettere a punto sistemi d'informazione (basi di dati) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che permettano di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. I dati di cui dispongono devono essere trasmessi alla Commissione nei formati indicati nell'allegato III.

La Direttiva 2004/12/CE (che modifica la direttiva 94/62/CE) stabilisce una serie di criteri per chiarire la definizione del termine «*imballaggi*».

La Direttiva 2013/2/UE (che modifica la direttiva 94/62/CE) reca modifiche all'Allegato I della direttiva 94/62/CE.

Altri interventi comunitari in materia risultano essere:



- *Direttiva Commissione UE 2013/2/UE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Modifica della direttiva 94/62.*

Con la nuova Direttiva la Commissione Europea precisa il confine tra imballaggi e non imballaggi, dettando il nuovo elenco di esempi illustrativi dei casi critici, destinato a sostituire l'omonimo indice recato dall'allegato I alla direttiva madre in tale materia (94/62/Ce). L'intento è quello di un'interpretazione armonizzata sul territorio comunitario della definizione di imballaggio come stabilito dall'art. 3 della normativa 94/62/Ce, ovvero: *"tutti i prodotti(...) adibiti a contenere e proteggere determinate merci, (...) a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, o ad assicurare la loro presentazione"* e rispondenti, inoltre, ai *"criteri funzionali"*. In linea con tale definizione, il nuovo elenco tende a privilegiare proprio il concetto di criterio funzionale, variando l'inquadramento in base alla destinazione: essere ceduti per il semplice trasporto dei beni principali o per la funzione di ricovero permanente. La nuova norma dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 30 settembre 2013; in Italia, ciò dovrà avvenire modificando il Titolo IV del dlgs 152/2006, che reca già l'attuazione della direttiva 94/62/Ce, per assumere in tal modo la nuova norma che dovrà intersecare l'insieme di norme esistenti in materia di gestione dei *"rifiuti di imballaggio"*. Questo passaggio dovrà avvenire nei tempi previsti per evitare ulteriori avvisi di infrazione da parte dell'Unione Europea, per mancato recepimento delle norme. Inoltre, dovrà intervenire senza rappresentare l'ennesima occasione di ridimensionamento dell'area dei rifiuti, sottraendo in questo modo beni e prodotti dalla possibilità di recupero e riciclaggio e alimentando le discariche o l'inquinamento da incenerimento. Tale sistema pone a carico dei produttori degli imballaggi o dei beni imballati e degli utilizzatori, gli oneri organizzativi e finanziari della loro gestione, e pertanto, questi ultimi, dopo che gli imballaggi avranno assolto la loro funzione, dovranno garantire il riciclaggio e il recupero, realizzando in questo modo quell'economia circolare che fa dei rifiuti nuove materie prime derivate.

1.1.5 Decisione Commissione Ue 2011/753/Ue – Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

La decisione 2011/753/Ue pubblicata sulla Guue del 25 novembre 2011, attua la decisione quadro sui rifiuti 2008/98/Ce (articolo 11, paragrafo 2), che impone agli Stati membri di aumentare entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materiale



dei rifiuti domestici e “simili” di carta, metalli, plastica e vetro, nonché dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, rispettivamente al 50% e al 70% in termini di peso.

Con la nuova decisione il Consiglio europeo mette a disposizione degli Stati membri le istruzioni per l'applicazione e il rispetto degli obiettivi sopra segnalati, e che entreranno a far parte delle relazioni sull'applicazione della direttiva 2008/98/Ce che (regolamento 2150/2022 in materia di statistiche sui rifiuti) che gli Stati membri devono presentare ogni tre anni all'Ue.

L'articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire due importanti obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti, il primo relativo ai rifiuti urbani domestici “e simili” e il secondo relativo ai rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi.

Rifiuti domestici e “simili”

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/Ce impone agli Stati membri di fare in modo che:

Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso.

Le definizioni di “preparazione per il riutilizzo” e “riciclaggio” sono contenute nella stessa direttiva:

“preparazione per il riutilizzo“: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

“riciclaggio“: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

A chiarimento del quadro, la decisione 2011/753/Ue introduce nell'ordinamento le definizioni di rifiuti “domestici”, “urbani” e “simili” (definizioni valide però al solo fine dell'applicazione della decisione):

“rifiuti domestici“: rifiuti prodotti dai nuclei domestici;

“rifiuti urbani“: rifiuti domestici e i rifiuti simili;



“*rifiuti simili*“: rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura.

La decisione Ue affida poi agli Stati membri la scelta sul tipo di operazione al quale applicare l’obiettivo stabilito dalla direttiva 2008/98/Ce.

Gli Stati potranno scegliere tra:

- a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
- b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;
- c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;
- d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.

Il tipo di operazione scelta dovrà essere comunicata alla Commissione Ue nella prima relazione triennale sull’applicazione della direttiva 2008/98/Ce (da presentarsi entro il settembre 2012), ma potrà poi essere cambiata prima della presentazione della relazione riguardante il 2020 (quarta relazione).

Le metodologie di calcolo da applicare corrispondenti all’opzione prescelta sono contenute nell’allegato I della decisione; le relazioni degli Stati membri dovranno inoltre rispettare i requisiti specifici contenuti negli allegati I e II del provvedimento.

Rifiuti da costruzioni e demolizioni

L’obiettivo stabilito dalla direttiva 2008/98/Ce per quanto riguarda i rifiuti C&D è il seguente:

Entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

Le definizioni di “*preparazione per il riutilizzo*” e “*riciclaggio*”, come visto sopra, sono dettate dalla direttiva 2008/98/Ce.

La decisione 2011/753/Ue introduce ora le definizioni di:

“*rifiuti da costruzioni e demolizioni*“: rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell’allegato della decisione 2000/532/Ce della Commissione, esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 170504;



“*recupero di materiale*“: qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili;

“*riempimento*“: operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree scavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.

Le metodologie di calcolo dell’obiettivo e i requisiti specifici per le relazioni sono contenuti nell’allegato III del provvedimento.

La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione, nella quale rientra anche il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da colmatazione, dovrà essere comunicata separatamente.

Requisiti generali comuni ai due obiettivi

Al fine del rispetto degli obiettivi gli Stati dovranno calcolare il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile.

La quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati dovrà essere inclusa – senza comunicazione separata – nella quantità di rifiuti riciclati.

Sia il riciclaggio che gli altri processi di recupero di materiale dovranno però essere “*finali*“. Sono quindi escluse le operazioni preparatorie che precedono il recupero o lo smaltimento di rifiuti.

Nel caso di raccolta differenziata dei rifiuti o quando la produzione di un impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale “*senza perdite significative*“, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale.

I rifiuti esportati per essere preparati per il riutilizzo, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale:

- a) dovranno essere contabilizzati esclusivamente dallo Stato membro dove i rifiuti sono stati raccolti nel caso di esportazione in un altro Stato membro;
- b) potranno essere contabilizzati in presenza di prove attendibili della conformità al regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti nel caso di esportazione fuori dall’Ue.

La quantità di rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento aerobico o anaerobico potrà essere contabilizzata come riciclata solo se il compost o digestato prodotto dal trattamento, anche



previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri dovranno informare la Commissione sui progressi compiuti in merito al conseguimento degli obiettivi in questione mediante la relazione triennale sull'applicazione della direttiva 2008/98/Ce, prevista dall'articolo 37 della stessa direttiva, nel rispetto del regolamento 2150/2002/Ce sulle statistiche dei rifiuti (la prima è prevista per il settembre del 2012).

1.1.6 Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e ss.mm.ii.

La nuova direttiva "IED" 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ha lo scopo di proseguire nel processo di riduzione delle emissioni delle installazioni industriali, e costituisce una rifusione di 7 direttive, tra cui la direttiva IPPC e alcune direttive settoriali, come quella sui grandi impianti di combustione, sull'incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici e sulla produzione di biossido di Titanio.

La nuova direttiva sostituisce la direttiva IPPC e le direttive settoriali dal 7 gennaio 2014, e la direttiva sui grandi impianti di combustione dal 7 gennaio 2016; dovrà essere recepita entro il 7 gennaio 2013.

I criteri specifici della delega al Governo per il recepimento sono:

- riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e di controlli;
- semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
- utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
- revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;
- revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione della violazioni dell'autorizzazione.

1.1.7 Direttiva n. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e s.mm.ii.

La direttiva ha i seguenti scopi prioritari:



- prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso nonché di incentivare il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli e dei loro componenti;
- ridurre e controllare le sostanze pericolose presenti nei veicoli, promuovendo anche la stipula di accordi con il settore economico interessato dal ciclo.

L'obiettivo è quello di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e garantire che i veicoli fuori uso siano smaltiti senza pericolo per l'ambiente.

Per raggiungere l'obiettivo di cui sopra ogni Stato membro dovrà provvedere a:

- far istituire agli operatori coinvolti sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture;
- dare garanzia di una adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale;
- obbligare alla consegna dei veicoli fuori uso ad impianti di trattamento autorizzati.

Sono, inoltre, poste le seguenti scadenze temporali:

- entro il 1° gennaio 2006, la percentuale di reimpiego e recupero per tutti i veicoli fuori uso deve essere pari ad almeno l'85% del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio deve essere almeno pari al 80% del peso medio per veicolo e anno;
- per i veicoli prodotti prima del 1° gennaio 1980, è data facoltà agli Stati membri di stabilire obiettivi inferiori, ma non al di sotto del 75% per il reimpiego e recupero e del 70% per il reimpiego e riciclaggio;
- entro il 1° gennaio 2015, la percentuale di reimpiego e recupero per tutti i veicoli fuori uso deve essere pari ad almeno il 95% del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio deve essere almeno pari al 85% del peso medio per veicolo e anno.

Altri interventi comunitari in materia risultano essere:

- *Decisione Commissione Ce 2010/115/Ce Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso - Modifica allegato II.*
- *Direttiva Commissione Ue 2011/37/Ue Veicoli fuori uso - Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce.*
- *Direttiva Commissione Ue 2013/28/Ue Veicoli fuori uso - Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce.*



1.1.8 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa alle pile e agli accumulatori ed ai rifiuti di pile e accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE e ss.mm.ii.

Con il fine di evitare che i rifiuti di pile ed accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l'ambiente la direttiva stabilisce:

- il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori, destinate ad integrare la normativa comunitaria in materia di rifiuti, promuovendo un elevato livello di raccolta differenziata e di riciclaggio di tali rifiuti.

Con il fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori come rifiuti urbani misti, gli Stati membri devono predisporre adeguati sistemi di raccolta, che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti in punti facilmente accessibili, o direttamente presso i distributori che sono obbligati al recupero gratuito.

La direttiva fissa, inoltre, tassi di raccolta che devono essere raggiunti dagli Stati membri a scadenze prefissate:

- 25% entro il 26 settembre 2012;
- 45% entro il 26 settembre 2016.

Entro il 26 settembre 2009, i produttori di pile ed accumulatori dovranno introdurre sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti basati sulle migliori tecniche disponibili e tutti i rifiuti dovranno essere sottoposti a trattamento e riciclaggio in base a sistemi conformi alla normativa comunitaria. E' previsto che il processo di riciclaggio soddisfi gli obiettivi stabiliti dalla direttiva entro il 26 marzo 2010.

Altri interventi comunitari in materia risultano essere:

- *Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2013/56/Ue* - Immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio - Modifiche alla direttiva 2006/66/Ce.

1.1.9 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti e ss.mm.ii.

La Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti risponde all'obiettivo di prevenire o ridurre, per quanto possibile, l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del terreno, provocato dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti ed i relativi rischi per la salute umana. Tale



scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE. I valori limite di emissione sono stabiliti sulla base di un approccio integrato: ai valori limite per le emissioni in atmosfera si aggiungono i valori limite per gli scarichi in acqua. Tali valori dovrebbero prevenire o limitare per quanto praticabile gli effetti dannosi per l'ambiente e i relativi rischi per la salute umana. Secondo la Direttiva per "incenerimento" deve intendersi: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, precisandosi che nella definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli impianti sperimentali utilizzati per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno e gli impianti che trattano esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
- rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
- rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata;
- rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
- rifiuti di sughero;
- rifiuti radioattivi;
- rifiuti animali, come regolati dalla direttiva 90/667/Cee, fatte salve le sue ulteriori modifiche;
- rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi.

Altri interventi comunitari in materia risultano essere:



- *Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio Ue 2010/75/Ue* – Emissioni industriali (Ippc – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Rifusione).

1.1.10 Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo

smaltimento dei policlorodifenili (Pcb) e dei policlorotrifenili (Pct) (“Direttiva Pcb/Pct”)

I Pcb/Pct sono i PCB (PoliCloroBifenili) sono sostanze chimiche riconosciute a livello internazionale tra gli inquinanti organici più persistenti nell'ambiente. A causa della loro scarsa solubilità in acqua e della loro resistenza al degrado, essi tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti creando fenomeni di bioaccumulo lungo la catena trofica.

Gli obiettivi della Direttiva sono:

- smaltimento controllato dei PCB/PCT;
- decontaminazione o lo smaltimento di apparecchi che contengano tali sostanze.

La Direttiva fissa prescrizioni per la decontaminazione o lo smaltimento di apparecchi che contengano PCB/PCT e, più in generale, lo smaltimento dei PCB usati, in modo da assicurarne l'eliminazione completa.

In particolare, gli Stati membri devono adottare e comunicare alla Commissione inventari delle apparecchiature contenenti quantitativi di PCB/PCT superiori ad un dato limite.

Devono inoltre essere adottati e comunicati alla Commissione i piani per la decontaminazione e lo smaltimento in sicurezza delle apparecchiature contenenti PCB/PCT, nonché i piani per la raccolta e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB/PCT anche se non soggette ad inventario.

1.2 Il quadro nazionale

1.2.1 Il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” ha portato alla completa rivisitazione del quadro normativo nazionale in materia ambientale, andando, tra l'altro, a sostituirsi al D.Lgs. 22/97 (“*Decreto Ronchi*”). Come noto, il Decreto Legislativo 152/06 ha avuto alterne vicende nel corso degli anni, essendosi comunque compiuto, almeno per il momento, il percorso di sua riscrittura con l'emanazione di numerosi interventi normativi.

La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova nella parte quarta del testo, che è composta da sei titoli compreso il tema delle bonifiche dei siti contaminati, ed i suoi contenuti sono nel seguito sinteticamente illustrati.



S.R.R. Palermo Area Metropolitana

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

Titolo Primo: gestione dei rifiuti – Capo Primo: Disposizioni generali

La parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. (art. 177). La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. (art. 178). In via prioritaria deve essere ricercata, dalle pubbliche amministrazioni, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti. Nel rispetto delle suddette misure prioritarie, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio o ogni altra forma di recupero sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia (art. 179). Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli (art. 182). Il decreto con apposito articolo disciplina la raccolta dei rifiuti organici che deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art. 182 - ter).

Il decreto fornisce inoltre alcune definizioni relative al termine rifiuto e alle diverse fasi della sua gestione (art. 183). Per quanto attiene le definizioni, si segnala in particolare che la raccolta è definita come (c.1 lettera o) “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”; il centro di raccolta è definito come (c.1 lettera mm)



“area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”; la raccolta differenziata è definita come (c.1 lettera p) “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico”.

I rifiuti sono classificati nelle seguenti categorie: secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 184).

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti (art. 188).

Il decreto garantisce il controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188 – bis) mediante il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI (art. 188 – ter).

Vengono disciplinati gli obblighi di tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico (art. 190) e dei formulari di identificazione del rifiuto (art. 193).

Si prevede la possibilità per il Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco dell'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi per il temporaneo ricorso a forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti (art. 191).

Titolo Primo: gestione dei rifiuti – Capo Secondo: Competenze

Allo Stato competono (art. 195) le funzioni di indirizzo e coordinamento, la definizione dei criteri generali per la gestione integrata dei rifiuti e delle norme tecniche.

Alle Regioni spetta (art. 196) l'elaborazione e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e dei piani di bonifica, l'autorizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento, la definizione di linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica, la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.

Alle Province spettano (art. 197), tra l'altro, il controllo degli interventi di bonifica e delle attività di gestione dei rifiuti, l'individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti.



I Comuni concorrono (art. 198), nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, disciplina tale gestione tramite appositi regolamenti.

Titolo Primo: gestione dei rifiuti – Capo Terzo: Servizio di gestione integrata dei rifiuti

Le Regioni predispongono ed adottano i Piani Regionali di gestione dei rifiuti (art. 199), che costituiscono il riferimento pianificatorio per l'attuazione di sistemi di gestione di rifiuti conformi agli obiettivi del Decreto. I Piani Regionali prevedono, tra l'altro, il complesso delle attività e dei fabbisogni impiantistici e i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti. Il Piano Regionale comprende anche i piani di bonifica delle aree inquinate, per l'individuazione dei siti da bonificare e la definizione delle priorità di intervento. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento costituisce requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale (art. 200). All'interno di ciascun ATO si deve costituire l'Autorità d'Ambito alla quale è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti che prevede la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio (art. 201) raggiungendo, entro cinque anni dalla data di costituzione, l'autosufficienza di smaltimento e garantendo la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa. L'Autorità d'Ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara (art. 202) disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali ed il rapporto tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto affidatario del servizio integrato è regolato da contratto di servizio (art. 203).

All'interno di ogni ATO, devono essere conseguiti (art. 205) obiettivi minimi di raccolta differenziata, pari al 35% entro il 2006, 45% entro il 2008, 65% entro il 2012. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi prefissati, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati.



Nel rispetto dei principi e obiettivi stabiliti, il Ministero dell'Ambiente si fa promotore (art. 206) di appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, associazioni di categoria.

Al fine di monitorare e verificare l'attuazione del Decreto, è istituito l'Osservatorio nazionale sui rifiuti (art. 206-bis).

Titolo Primo: gestione dei rifiuti - Capo Quarto: Autorizzazioni e iscrizioni

L'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti è competenza della Regione (art. 208), fatta salva l'eventuale necessità di acquisire la pronuncia di compatibilità ambientale, nei casi in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto in analisi. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile presentando apposita domanda alla Regione.

Per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultino in possesso di certificazione ambientale possono sostituire tali autorizzazioni alla prosecuzione con un'autocertificazione resa nota alle autorità competenti (art. 209).

Per impianti di ricerca e di sperimentazione, i termini per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio sono dimezzati (art. 211) rispetto ai termini di cui agli artt. 208 e 210.

L'art. 212 individua le imprese sottoposte a iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti, definisce la struttura dell'Albo e riporta altre prescrizioni in merito.

Titolo Primo: gestione dei rifiuti - Capo Quinto: Procedure semplificate

L'art. 214 determina le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, facendo riferimento a specifiche norme tecniche da emanarsi per ciascun tipo di attività.

Nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni indicate, le attività di auto smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 215) e le operazioni di recupero dei rifiuti (art. 216) non necessitano di autorizzazione, ma possono essere intraprese previa comunicazione di inizio attività alla Provincia competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.



La Provincia iscrive in apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

Titolo Secondo: Gestione degli imballaggi

Il Decreto disciplina al titolo II della quarta sezione la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 217), per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, assicurandone un elevato livello di tutela, e per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché di distorsioni e restrizioni alla concorrenza.

L'art. 218 riporta le definizioni di interesse in merito a quanto disposto dal testo legislativo; si sottolinea in particolare la distinzione tra imballaggi primari (imballaggio per la vendita), secondari (imballaggio multiplo) e terziari (imballaggio per il trasporto).

L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 219) deve basarsi sulla prevenzione alla fonte, sulla incentivazione del riciclaggio e del recupero e sulla riduzione del flusso di rifiuti destinati a smaltimento finale. A tal fine, si sancisce il principio della responsabilizzazione degli operatori economici ("chi inquina paga") e della cooperazione tra gli stessi ("responsabilità condivisa").

A carico di produttori e utilizzatori di imballaggi, è quindi posto il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati nell'*allegato E* alla parte quarta del Decreto (art. 220).

Per il conseguimento di questi obiettivi, produttori e utilizzatori sono obbligati (art. 221) a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI); in caso di non adesione, essi devono comunque farsi carico del ritiro dei loro imballaggi usati immessi sul mercato, predisponendo un sistema organizzativo per la loro gestione in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'art. 220. Sono a carico di produttori e utilizzatori i costi per il ritiro degli imballaggi usati, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento degli stessi.

La Pubblica Amministrazione (art. 222) ha l'obbligo di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata per consentire al consumatore il conferimento al servizio pubblico di rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggio.

I produttori che non provvedano autonomamente alla raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio o che non attestino, sotto la propria responsabilità, che sia stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi devono (art. 223) costituire un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi operante su tutto il territorio nazionale. Ogni



Consorzio predisporre e trasmettere a CONAI e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio Programma specifico di prevenzione.

L'art. 224 definisce la struttura e le funzioni del CONAI. Si indica, inoltre, la possibilità per CONAI di stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle Province italiane (UPI) o con le Autorità d'Ambito che preveda in particolare il contributo da versare alle competenti amministrazioni pubbliche a copertura degli oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Sulla base dei Programmi specifici di prevenzione predisposti dai Consorzi, CONAI elabora annualmente (art. 225) un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. In tale programma sono definite le misure per la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, per l'accrescimento della quota di rifiuti di imballaggio riciclabili e/o riutilizzabili rispetto ai non riciclabili e/o non riutilizzabili, per il miglioramento delle caratteristiche di durata degli imballaggi, per la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio; sono inoltre definiti gli obiettivi quinquennali e intermedi di recupero per tipologia di materiale.

L'art. 226 sancisce quindi il divieto di smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati, il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari (il conferimento è ammesso per gli imballaggi secondari solo come raccolta differenziata), altre prescrizioni in merito alle caratteristiche qualitative degli imballaggi commercializzati.

Titolo Terzo: Gestione di particolari categorie di rifiuti

Gli artt. dal 227 al 236 riportano prescrizioni specifiche in merito a particolari categorie di rifiuti.

In particolare, l'art. 227 è dedicato ai rifiuti elettrici ed elettronici, ai rifiuti sanitari, ai veicoli fuori uso e ai prodotti contenenti amianto per i quali restano ferme le disposizioni speciali nazionali e comunitarie relative.

L'art. 228 è dedicato ai pneumatici fuori uso imponendo ai produttori e agli importatori di pneumatici di provvedere, con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dei medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

L'art. 229 si occupa del combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR e CDR-Q), il quale risulta abrogato dall'art. 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010.



L'art. 230 è dedicato ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, specificando in particolare che il luogo di produzione di tali rifiuti può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Per i veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. n. 209 del 24 Giugno 2003, nell'art. 231 si prescrive l'obbligo di consegna da parte del proprietario a centri regolarmente autorizzati, direttamente o tramite concessionari o succursali delle case costruttrici. Si riportano inoltre indicazioni relative alla procedura di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Nell'art. 232 si richiama il D.Lgs. n. 182 del 24/06/2003 che disciplina a livello nazionale la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.

Gli art. 233, 234, 235 e 236 istituiscono rispettivamente il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, il Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e il Consorzio nazionale per la gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati indicandone funzioni e struttura. Tali consorzi sono tenuti ad adottare sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'art. 237.

Titolo Terzo bis: Incenerimento e coincenerimento di rifiuti

Tale titolo, recentemente introdotto dall'art. 15 del D.Lgs. 46/2014, definisce (art. 237 – bis) le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.

L'art. 237 – ter definisce i termini ritenuti utili ai fini dell'applicazione del titolo in argomento.

Il titolo in esame (art. 237 – quater), si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi, escludendo dall'ambito di applicazione gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale; gli



impianti che trattano unicamente biomassa, rifiuti radioattivi, rifiuti animali come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime; impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.

L'art. 237 – quinquies definisce i criteri e le procedure utili all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del titolo. L'art. 237 – sexies definisce i contenuti dell'autorizzazione.

La consegna e ricezione dei rifiuti all'interno degli impianti di incenerimento e coincenerimento è disciplinata dall'art. 237 – septies. Gli artt. 237 – octies e 237 nonies indicano rispettivamente le modalità da adottare per l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento e le modalità per la modifica delle condizioni di esercizio nonché per la modifica sostanziale dell'attività.

Gli artt. 237 – decies e 237 – undecies disciplinano rispettivamente il coincenerimento di particolari frazioni merceologiche di rifiuto: gli olii usati e i rifiuti di animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE.

Gli artt. da 237 – duodecies a 237 – quinquiesdecies trattano principalmente gli aspetti legati alle emissioni nell'ambiente e agli scarichi di acque reflue, nonché ai rispettivi metodi di campionamento di controllo e di sorveglianza delle emissioni.

L'art. 237-sexiesdecies si concentra sulla gestione dei residui mentre l'art. 237-septiesdecies detta gli obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione.

Gli artt. da 237-octiesdecies a 237-vicies focalizzano l'attenzione sugli aspetti legati alla sicurezza dell'impianto, definendo anche le procedure da adottare in caso di condizione anomala di funzionamento dell'impianto, di incidenti o inconvenienti e in caso di accessi e ispezioni da parte degli Organi competenti.

I due articoli conclusivi dettagliano rispettivamente le competenze delle spese da sostenere per l'applicazione del titolo e indicano alcune disposizioni transitorie e finali.

Titolo Quarto: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

La tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 è soppressa e sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo che sino



alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Si riportano indicazioni specifiche in merito alla applicazione e alla struttura della tariffa, facendo riferimento al successivo provvedimento di definizione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento; in particolare si fa cenno all'introduzione, oltre ai criteri qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti, di indici reddituali articolati per fasce di utenze e territoriali.

(ai sensi dell'art. 14, comma 33, della legge n. 122 del 2010, le disposizioni dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. «si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria» - Fonte Bosetti e Gatti).

Titolo Quinto: Bonifica dei siti contaminati

Il titolo quinto disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati definendo le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, con particolare riferimento al principio *"chi inquina paga"*. (art. 239).

L'art. 240 contiene una serie di definizioni utili ai fini dell'applicazione del presente titolo, approfondendo la distinzione tra misure di prevenzione e riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino. Le procedure operative ed amministrative sono illustrate nell'art. 242. Si attribuisce la responsabilità al soggetto che ha cagionato la contaminazione; esso è tenuto ad attuare le misure di prevenzione e, qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, il responsabile è tenuto a dare comunicazione al Comune, Province competenti e Regione territorialmente competenti presentando un piano di caratterizzazione redatto secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 2 alla parte quarta del decreto e soggetto ad approvazione da parte della Regione previa conferenza dei servizi.

L'art. 244 individua l'ordinanza quale strumento in possesso alle autorità competenti nel caso in cui venga individuata la contaminazione di un sito.

Anche i soggetti non responsabili (proprietari o gestori dell'area) della potenziale contaminazione sono tenuti a dare comunicazione al Comune, Provincia e Regione ed attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242 (art. 245).



Le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi devono essere definiti mediante accordi di programma successivamente all'approvazione dell'analisi di rischio di cui all'art. 242 con le amministrazioni competenti (art.246).

I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati è di competenza della Provincia e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competenti (art. 248). Qualora sia i soggetti responsabili della contaminazione che i proprietari del sito o altri soggetti non siano individuabili o non provvedano direttamente, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente o dalla Regione (art. 250).

Con l'art. 251 è istituita l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica a cura delle Regioni.

Per l'individuazione dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica l'art. 252 rimanda a un provvedimento successivo che deve essere redatto secondo i criteri generali dettati nell'articolo in questione.

L'art. 252 – bis prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. Gli accordi di programma in argomento assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e la disciplina degli stessi.

Titolo Sesto: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie finali - Capo I: sanzioni

Si definisce il sistema sanzionatorio relativo a: abbandono di rifiuti (art. 255), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), combustione illecita di rifiuti (articolo introdotto



dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014), bonifica dei siti (art. 257), violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258), traffico illecito di rifiuti (art. 259), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis), sanzioni amministrative accessorie e confisca (art. 260 - ter), imballaggi (art. 261). L'art. 261 – bis definisce le sanzioni specifiche scaturenti dagli illeciti.

Si indicano inoltre le competenze e la giurisdizione in materia (art. 262) e il destino dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 263).

Titolo Sesto: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie finali - Capo II: disposizioni transitorie e finali

L'art. 264 riporta i riferimenti delle precedenti norme abrogate dalla parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

L'art. 264-bis. riporta abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010.

L'art. 264-ter riporta abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

L'art. 264-quater riporta abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

L'art. 265 riporta le disposizioni transitorie, fino alla piena attuazione di quanto previsto dalla parte quarta del Decreto. In particolare le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme tecniche previste dalla parte quarta del Decreto. Infine, l'art. 266 contiene ulteriori disposizioni finali.

Allegati

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta poi alcuni allegati per ogni parte, tra i quali si segnalano in particolare per la parte quarta:

- gli allegati B e C, che individuano rispettivamente le diverse operazioni di smaltimento e di recupero che possono essere effettuate sui rifiuti;
- l'allegato D, che riporta l'elenco dei rifiuti istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- l'allegato E, che definisce gli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio nonché i criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE;



- allegato F, che definisce i criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3, in merito ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;
- allegato I, che definisce le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
- allegato L, che definisce esempi di misure di prevenzione dei rifiuti.

1.2.2 Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – Attuazione della direttiva

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Di seguito si riportano i principali contenuti del Decreto legislativo n. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti.

Il d.lgs. n. 36/2003, dato il suo contenuto, ha abrogato e sostituito le disposizioni previgenti che già disciplinavano specificamente le discariche, in particolare quindi il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, ossia il «Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica» e il paragrafo 4.2 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 contenente le previgenti norme tecniche per lo «Stoccaggio definitivo dei rifiuti», salvo, in via transitoria, i valori limite e le condizioni di ammissibilità ivi previste (rispettivamente, lett. b) ed a) dell'art. 17, comma 6).

Gli ultimi interventi legislativi che hanno interessato il d.lgs. n. 36/2003 sono la legge n. 11 del 2013 e la legge n. 15 del 2014.

Il d.lgs., in sintesi contiene:

- Una serie di definizioni, solo in parte inedite e quindi valide limitatamente all'ambito normativo in cui sono previste (art. 2).
- La nuova classificazione delle discariche (art. 4).
- Gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (art. 5).

In particolare:

- a) entro il 27 marzo 2008 i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
 - b) entro il 27 marzo 2011 i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
 - c) entro il 27 marzo 2018 i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
- L'elenco dei rifiuti comunque non ammissibili in discarica (art. 6).



Tra gli altri si evidenzia, a partire dal 31 dicembre 2014, la non ammissibilità dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche mono dedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.

- L'individuazione, per lo più tramite il d.m. di attuazione, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica (art. 7).
- una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione, alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi ad integrazione ed in variante, limitatamente per le discariche, di quanto già previsto dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, ovvero, ora, dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (artt. 8, 9 e 10 ed all. 2); vanno in particolare evidenziati i piani di gestione operativa, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale e finanziario che l'interessato deve predisporre e presentare per l'approvazione.
- le «*procedure di ammissione*» per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica (art. 11).
- la definizione della «*procedura di chiusura*» delle discariche (art. 12) e delle modalità della «*gestione operativa e post-operativa*» (art. 13).
- la previsione di un nuovo sistema di «*garanzie finanziarie*» (art. 14) che peraltro potrà divenire compiutamente operativo solo previa definizione, in altra sede, dei necessari parametri di quantificazione.
- La precisazione che il corrispettivo chiesto dal gestore della discarica deve essere commisurato alla copertura di tutti i costi diretti ed indiretti di gestione e post-gestione (art. 15).
- L'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche (art. 16), ferme restando le sanzioni in via generale previste dal d.lgs. n. 22/1997 (ora parte quarta del d.lgs. n. 152/2006).
- Le necessarie «*disposizioni transitorie e finali*» (art. 17).

1.2.3 DM Ambiente 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005

L'entrata in vigore del DM 27 settembre 2010 contiene alcune sostanziali novità rispetto al precedente DM 03 agosto 2005 con precisi richiami al Regolamento (CE) n. 850/2004 in



relazione alle sostanze definite *POPs (Persistent Organic Pollutants)* e l'eliminazione di alcune sostanze dell'elenco dei parametri da ricercare nel rifiuto.

Si parte dalla definizione di Discarica: Area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

Il DM 27 settembre 2010 non modifica la normativa relativa all'amianto che rimane disciplinato dal Decreto 29 luglio 2004, n° 248 (GU 234 del 5.10.2004), non viene modificato nemmeno il D.Lgs 81/2008 in particolare il *Titolo IX - Capo III (sostanze pericolose)*.

Le Fonti afferenti del nuovo DM 27 settembre 2010 sono costituite da:

- Direttiva 1999/31/CE, art. 7 comma 5, del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36;
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 9.12.2002 (corrispondente intervento comunitario del DM in oggetto);
- Regolamento (CE) n. 850/2004 e ss.mm.ii. del Parlamento del consiglio relativo agli inquinanti Organici Persistenti.

I principi alla base di tutta la normativa europea rimangono quelli di *precauzione, prevenzione, riduzione*; la gestione dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica economica e nel rispetto delle norme di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Il DM introduce alcune Sottocategorie di discariche, alle tre categorie già previste dal D.Lgs 36/2003:

- per rifiuti inerti;
- per rifiuti non pericolosi;
- per rifiuti pericolosi;

si affiancano tre sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- in gran parte organici;
- misti non pericolosi con elevato contenuto di organico e inorganico.

Sono ammesse deroghe fino a tre volte i valori limite più elevati per la corrispondente categoria, a condizione che sia effettuata una valutazione del rischio (caso per caso), con particolare riguardo alle emissioni della discarica. Si possono inoltre stabilire limiti più elevati in presenza di elevate concentrazioni di metalli nel fondo naturale dei terreni. Come già previsto dal D.Lgs.



n. 36/2003 viene ribadito che i rifiuti possono essere ammessi in discarica solo dopo trattamento.

Come anticipato in premessa le novità sostanziali introdotte dal nuovo DM sono:

1. richiamo all'applicazione del Regolamento (CE) n. 850/2004 per i POP;
2. eliminazione di alcune sostanze dalle tabelle relative ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica (rispetto al DM 03/08/05);
3. incremento dei limiti per alcuni elementi/sostanze;
4. esclusione per 46 tipi di rifiuti (come da codice CER) dall'applicazione del limite per il DOC (carbonio organico disciolto);
5. introduzione di una nuova tabella per i limiti di accettabilità nell'eluato per l'ammissione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi;
6. modifiche per le metodiche di analisi dei rifiuti.

Relativamente ai POPs il loro divieto allo smaltimento in discarica è introdotto all'art. 1 comma 5 in recepimento del Regolamento CE 850/2004, lo stesso Regolamento prescrive (in linea generale) che i rifiuti costituiti da POPs o che le contengano, possono essere smaltiti o recuperati purché ne sia assicurata la distruzione o la trasformazione irreversibile, secondo le seguenti operazioni: D9 (trattamento Chimico Fisico), D10 (Incenerimento), R1 (impiego principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia (eccetto i rifiuti contenenti PCB).

Rimane l'obbligo di caratterizzare il rifiuto da parte del produttore (art. 2) mentre per il gestore dell'impianto rimane l'obbligo di verifica della conformità del rifiuto conferito, per i criteri di verifica di conformità si rimanda all'allegato 3 del decreto in oggetto; sui i dati relativi alla verifica rimane l'obbligo di conservazione per 5 anni.

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere conferiti senza caratterizzazione analitica (art. 6 c. 1) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e Quantità ai rifiuti urbani. art. 6 c. 4. - Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:



1. sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a;
2. hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;
3. hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

Tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. Falto salvo quanto previsto dall'art. 10 del decreto, nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni di cui alla tabella 5a.

1.2.4 Il Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 – Attuazione della direttiva

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)

Di seguito si descrivono le principali novità recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e che è entrato in vigore il 12 aprile 2014.

Tale novità legislativa rappresenta l'evoluzione del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, attraverso il quale, e con l'applicazione dei relativi decreti attuativi, sono stati gestiti i RAEE in questi ultimi anni.

Il nuovo decreto mira a potenziare i punti di forza finora applicati, con lo scopo di migliorare aspetti come la prevenzione o la riduzione degli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE, l'incremento dei livelli di raccolta ed il miglioramento della qualità del trattamento dei RAEE.

Tra le principali novità introdotte dal decreto citato, vi è la definizione dell'evidenza della differenza tra RAEE domestici e professionali. Sono considerati RAEE domestici tutti quelli originati dai nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici vengono comunque considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. RAEE professionali sono tutti quelli diversi da quelli domestici.

Un'altra importante novità è l'introduzione del cosiddetto "Uno contro zero", che prevede il ritiro del piccolissimo RAEE domestico (di dimensioni esterne inferiori a 25 cm) da parte del distributore, anche se il consumatore non acquista un'apparecchiatura nuova ed equivalente.



Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq, mentre rimane facoltativa per gli altri.

Tra le nuove indicazioni del decreto vi è anche l'inclusione dei pannelli fotovoltaici nell'ampio e variegato elenco dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'art. 14 del decreto legislativo definisce i tassi di raccolta differenziata da raggiungere come di seguito:

- a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;
- b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei Raee raccolti conformemente alle previsioni del decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei Raee raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c);
- c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei Raee prodotti nel territorio nazionale.

L'Allegato I definisce le categorie di Aee rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo sino al 14 agosto 2018:

1. Grandi elettrodomestici,
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.



L'Allegato III definisce le categorie di Aee rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo dal 15 agosto 2018:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura.
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm².
3. Lampade.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

L'Allegato V definisce gli obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo:

Parte I: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

- a) per i Raee che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
 - recupero dell'80 %, e
 - riciclaggio del 75 %;
- b) per i Raee che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
 - recupero dell'75 %, e



- riciclaggio del 65 %;
- c) per i Raee che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
 - recupero dell'70 %, e
 - riciclaggio del 50 %;
- d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.

Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

- a) per i Raee che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
 - recupero dell'85%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;
- b) per i Raee che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
 - recupero dell'80%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;
- c) per i Raee che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
 - recupero dell'75%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
- d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80%.

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:

- a) per i Raee che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,
 - recupero dell'85%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;
- b) per i Raee che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,
 - recupero dell'80%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;
- c) per i Raee che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,
 - recupero dell'75%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
- d) per i Raee che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80%.

Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 – “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” –



Il D. Lgs. 151/2005 ha introdotto un sistema di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero specifici per tali tipologie di rifiuti.

Gli oneri economici del sistema sono dallo stesso decreto posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature. Sui produttori grava inoltre l'obbligo, di non utilizzare determinate sostanze nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Le finalità principali del decreto sono le seguenti:

- prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;
- migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;
- ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1.2.5 D.M. 8/4/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009 pubblicato in G.U. n.

165 del 18/07/2009. - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il centro di raccolta è "un' area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento." La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera mm) del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., è contenuta nel D.M. 8/4/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009 pubblicato in G.U. n.165 del 18/07/2009
Elementi essenziali e non esaustivi dei centri di raccolta sono:

- La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.



- *“La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia”.*
- Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. nella Categoria 1 *"Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani"* di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 (art. 2 comma 4), per lo svolgimento dell'attività di gestione dei Centri di Raccolta, in quanto la gestione dei centri di raccolta rappresenta una fase della gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- Le aree devono essere *“presidiate ed allestite”*.
- I centri di raccolta devono essere conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1 al decreto.
- I centri di raccolta sono costituiti da aree dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee.
- I rifiuti, urbani o assimilati, devono essere ricompresi tra quelli elencati all'allegato I, par. 4.2.
- I rifiuti devono essere *“conferiti in maniera differenziata”* rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
- Nel centro di raccolta *“Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib”.*
- I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
- Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

In merito alla normativa sui R.A.E.E. si evidenzia il:



Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 - Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Attuazione direttiva 2011/65/UE – Modifica del Dlgs 151/2005.

Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 - Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Modalità semplificate.

Con la pubblicazione del D.M. n. 65/2010, viene dato il via al processo di snellimento degli adempimenti amministrativi in materia di RAEE, per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica. Tra le novità, un nuovo documento per il trasporto di RAEE che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto e la separazione tra “RAEE pericolosi” e “non”.

1.2.6 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Attualmente le industrie italiane, per poter esercitare la propria attività, devono ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ossia la licenza per l'emissione di rifiuti inquinanti.

Al riguardo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ed alla riduzione dell'inquinamento di acqua, aria e suolo.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 11 aprile 2014, apporta importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente), aggiornando le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante.

Il Decreto consta di 34 articoli e, nei primi 28, viene apportata modifica al Codice Ambiente, in particolare agli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 20, 29, 30, 33, 35, 133, 196, 208, 209, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, con particolare riferimento alla Parte II del Codice Ambientale, ovvero quella che disciplina VIA-VAS-AIA.

Le novità apportate dal D.Lgs. 46/2014 sono sostanziali e riguardano, ad esempio:

- modifica del significato di “installazione”;
- introduzione dell'obbligo di definire le condizioni dell'AIA;
- introduzione dell'obbligo di presentare una Relazione di riferimento con informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;
- modifica dei tempi di vigenza dell'AIA e della modalità di riesame;
- modifica all'apparato sanzionatorio.



Tuttavia, la modifica principale al Codice dell'Ambiente riguarda le integrazioni all'Allegato VIII alla Parte II, che individua le attività soggette ad AIA, con introduzione di nuove tipologie di attività.

1.2.7 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto

ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»

L'affidamento del servizio rifiuti diventa "green". Il Ministero dell'ambiente approva con Dm 13 febbraio 2014 i criteri ambientali minimi che le Amministrazioni pubbliche dovranno inserire nei bandi di gara se vogliono affidare il servizio di gestione rifiuti secondo le regole degli appalti verdi.

I criteri ambientali minimi fissati dal Dm in parola riguardano l'affidamento della parte del servizio gestione rifiuti relativa alla raccolta, rimandando a futuri aggiornamenti la definizione dei criteri minimi relativi alle altre fasi del servizio. Bandire un "appalto verde" non è un obbligo ma una scelta volontaria dell'Ente pubblico nel segno della sostenibilità ambientale.

Le imprese che vogliono partecipare al bando devono avere i requisiti "green" richiesti. Il Dm 13 febbraio 2014 (in vigore dall'11 marzo 2014) fissa anche i criteri ambientali minimi per i bandi "verdi" per il servizio di ritiro e fornitura di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro.

I criteri ambientali minimi, emanati ex Dm 11 marzo 2008 sono aggiornati periodicamente in seguito a evoluzioni tecnologiche e del mercato.

1.2.8 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 – “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” e ss.mm.ii.

Il D. Lgs. 209/2003 si applica ai veicoli a motore (giunti a fine vita) appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce.

Gli obiettivi sono:

- a) ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;



- b) evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
- c) determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra il decreto disciplina:

- a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
- c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
- d) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile;
- e) le responsabilità degli operatori economici.

L'ulteriore legislazione in materia, intervenuta successivamente, risulta la seguente:

- *Dm Ambiente 5 maggio 2010 Veicoli fuori uso* - Modifica all'allegato II del DLgs 209/2003.
- *Dm Ambiente 24 maggio 2012 Veicoli fuori uso* - Modifica all'allegato II del Dlgs 209/2003 in recepimento della direttiva 2011/37/UE.
- *Il DM ambiente del 24 maggio 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2012, n. 236) in attuazione della direttiva comunitaria 2011/37/UE.*



Il DM in argomento ha ampliato le ipotesi in cui è possibile utilizzare alcune sostanze pericolose in deroga al divieto generico di utilizzo di alcune sostanze pericolose indicate nell'allegato II del D.Lgs. 209/2003 (attuativo della direttiva 2000/53/Ce).

Le sostanze in commento sono principalmente il piombo, mercurio, il cromo esavalente e il cadmio; il decreto ha modificato i quantitativi di siffatte sostanze all'interno della componentistica per autoveicoli.

Tali modifiche derivano da scelte obbligate e forzate in quanto la direttiva 2001/37/UE ha riscritto per ciò che concerne le sostanze succitate la direttiva madre 2000/53/UE afferente ai veicoli fuori uso.

Il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) invece, disciplina in via residuale agli artt. 231 e ss. tutte le ipotesi di gestione di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso non rientranti nel campo di applicazione del citato D.lgs. 209/2003.

- *DM Ambiente 4 dicembre 2013 - Attuazione della direttiva 2013/28/UE relativa ai veicoli fuori uso.*

Il decreto ministeriale modifica l'allegato II al D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 recante i "materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1", il quale dispone che "dal 1 luglio 2003 è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II".

1.2.9 D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 (attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE) e ss.mm.ii.

Il Decreto Legislativo 188/2008 recepisce la direttiva 2006/66/CE sulla commercializzazione di nuove pile e gestione di quelle a fine vita a partire dal 18 dicembre 2008.

Il decreto nello stabilire un generale divieto di immissione sul mercato delle batterie ad alto potere inquinante, individua precisi obblighi in capo a tutti i soggetti facenti parte della filiera (produttori, distributori ed utilizzatori finali di pile ed accumulatori).

È prevista la raccolta separata e il ritiro delle pile e degli accumulatori portatili: i produttori o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.



I distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili, nell'ambito della organizzazione della raccolta differenziata, pongono a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.

È altresì prevista la raccolta separata per pile industriali e per veicoli : i produttori di pile e accumulatori industriali hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente i relativi rifiuti presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

Per quanto concerne le pile per veicoli vi è l'obbligo per i produttori di provvedere al ritiro gratuito e alla gestione di tali rifiuti raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

E' espressamente vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.

Il decreto legislativo istituisce inoltre il Centro di coordinamento pile ed accumulatori in forma di consorzio obbligatorio e prevede i seguenti obiettivi di raccolta:

- entro la data del 26 settembre 2012 tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato;
- entro il 26 settembre 2016, tasso di raccolta del 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.

L'ulteriore legislazione in materia, intervenuta successivamente, risulta la seguente:

- *Dlgs 11 febbraio 2011, n. 21 Pile, accumulatori e relativi rifiuti* - Modifiche al Dlgs 188/2008.

Il D.Lgs. 21/2011 modifica e sostituisce alcune disposizioni del D.Lgs. 188/2008, allo scopo di eliminare errori materiali presenti nel testo, migliorare il coordinamento delle norme vigenti ed adeguare il contenuto alle nuove abrogazioni comunitarie (intervenute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 188/2008), recate dalla Direttiva 2008/103/CE e dalla Decisione della Commissione 2009/603/CE.

Tra le principali novità si segnala:

- a decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi dei rifiuti trattati, suddivise per singole tipologie di pile ed accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite;



- nuove istruzioni relative alle modalità di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- nuova suddivisione per tipologie delle pile e degli accumulatori (vedi allegato A, parte C), utile per la comunicazione che i produttori entro il 31 marzo di ogni anno devono inoltrare alle CCIAA con i dati relativi alle pile ed accumulatori (indicati per tipologie) immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
- la possibilità per i produttori di pile ed accumulatori portatili e per veicoli di avvalersi dei centri di raccolta ove istituiti dal servizio pubblico, previa stipula di una apposita convenzione sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori e l'ANCI l'obbligo per i Sistemi collettivi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori (consorzi) di iscriversi alle Camere di Commercio, che a loro volta ne comunicano i dati all'ISPRA.

Si ricorda, inoltre, l'obbligo per i produttori di pile ed accumulatori di comunicare annualmente entro il 31 marzo alle Camere di Commercio i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell'anno precedente.

1.2.10 Dm Ambiente 11 aprile 2011, n. 82 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) – Articolo 228 del D.Lgs. 152/2006

Il decreto ha introdotto nel territorio nazionale il principio della “responsabilità del produttore/importatore” dei pneumatici e ha previsto, a carico degli utenti finali, il pagamento di un contributo ambientale per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU).

Tale contributo ambientale deve essere indicato in modo chiaro e distinto su tutti i documenti fiscali a decorrere:

- dal 7 settembre 2011, per i produttori, importatori e tutti coloro che effettuano la vendita/sostituzione dei pneumatici (es. officine), in base all'art. 5 del DM 82/2011;
- dal 7 ottobre 2011, per i concessionari all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo, in riferimento alla gestione degli PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, in base all'art. 7, comma 5, DM 82/2011.

Al momento, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato, sul proprio portale, solamente i decreti di approvazione dei contributi ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82,



ossia i contributi da applicare in fase di vendita/sostituzione di un pneumatico nuovo (mercato del ricambio) dal 7 settembre 2011. Gli importi deliberati sono validi fino al 31 dicembre 2011. Mentre il contributo di cui all'art. 7, comma 5, DM 82/2011, da riscuotere dal rivenditore all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale, potrà essere operativo solo a seguito del perfezionamento dell'iter normativo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

1.2.11 Decreto Legislativo n. 95 del 27/01/1992 e ss.mm.ii. (attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati)

Il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 disciplina la eliminazione degli oli usati in attuazione di due direttive comunitarie di settore (75/439/CEE e 87/101/CEE).

Secondo il Decreto gli oli usati debbono essere eliminati:

- a) principalmente tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- b) tramite combustione (nel caso in cui la rigenerazione non sia tecnicamente, economicamente od organizzativamente possibile);
- c) ove la natura dell'olio usato raccolto non consenta la percorribilità delle strade di cui ai punti precedenti, l'eliminazione deve avvenire tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente.

Il Decreto effettua anche un elenco dei divieti e prevede obblighi specifici per i "detentori". Indipendentemente dal quantitativo di 300 litri annui è previsto comunque che ogni detentore possa provvedere all'eliminazione degli olii usati tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Il Decreto elenca anche una serie di obblighi cui deve adempiere chiunque eserciti l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori.

Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

È, infine, fatto obbligo alle imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo di riservare nella pubblicità dei loro prodotti un idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all'esigenza della corretta raccolta o eliminazione.



1.2.12 Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 – “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti e ss.mm.ii.

Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee ed i rischi per la salute umana.

Il decreto disciplina:

- i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli stessi impianti;
- i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
- i criteri temporali di adeguamento degli impianti già esistenti alle disposizioni del decreto.

Sono previste procedure per garantire la trasparenza delle informazioni sugli impianti e sui processi autorizzativi, con la possibilità per il cittadino di accedere a tutte le informazioni.

Vengono, infine, fissati limiti rigorosi per le emissioni in atmosfera e vengono introdotti valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue che derivano dalla depurazione dei gas di scarico degli impianti di incenerimento e coincenerimento, che limiteranno il passaggio delle sostanze inquinanti dall’atmosfera ai corpi idrici.

L’ulteriore legislazione in materia, intervenuta successivamente, risulta la seguente:

- *Dm Ambiente 7 agosto 2013 Impianti di incenerimento* - Efficienza energetica in relazione alla condizioni climatiche - Modifica allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006.

Il decreto novella la nota 4 dell’allegato C (operazioni di recupero) alla Parte IV del Dlgs 152/2006, laddove detta le soglie di efficienza energetica da applicare agli inceneritori di rifiuti urbani al fine di stabilire se gli stessi effettuano operazioni di “recupero” o di “smaltimento”. Il fattore di correzione (KC) è uno dei tre fattori di correzione individuati dall’Eswet (associazione europea dei produttori “waste-toenergy”) su incarico della Commissione Ue. Secondo il Min. Ambiente, l’applicazione del fattore si rende necessaria viste gli effetti negativi delle condizioni climatiche italiane sul rendimento energetico degli impianti di incenerimento (“*gli impianti di incenerimento situati in paesi con climi caldi presentano dei rendimenti energetici più bassi rispetto a quelli situati in aree più fredde*”).



La novità si applica agli impianti di incenerimento, localizzati in Italia, che trattano rifiuti prodotti nel territorio nazionale.

1.2.13 Dpr 13 marzo 2013, n. 59 – Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)

Campo di applicazione. Il regolamento contenuto nel DPR si applica alle PMI (indicate all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Non riguarda i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Presentazione dell'AUA. Per quanto riguarda l'Autorizzazione ambientale, essa viene regolata nello specifico all'Articolo 3 del DPR che obbliga i gestori degli impianti a presentare domanda di Autorizzazione al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È fatta salva la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

Durata e uso dell'AUA. L'autorizzazione ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.



I gestori degli impianti possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del Codice Ambiente, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del Codice ambiente, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

Rilascio e rinnovo dell'AUA. L'articolo 4 regola la Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale: la domanda va presentata alla al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente. Nella domanda che contiene gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. All'Articolo 5 si parla del Rinnovo dell'Autorizzazione, che deve avvenire con Istanza al Suap sei mesi prima della scadenza. All'articolo 6 si parla dell'ipotesi che avvengano Modifiche dell'attività o dell'impianto: il gestore deve darne comunicazione all'Autorità e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. Nel caso di modifica sostanziale, l'Autorità competente nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordinerà al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione; comunque le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.

L'Articolo 7 permette al Gestore di aderire tramite il SUAP all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del Codice Ambiente, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, i gestori degli stabilimenti interessati potranno comunicare tramite il SUAP la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al DPR 59/2013, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

Monitoraggio dell'AUA. All'Articolo 9 si parla poi del Monitoraggio annuale predisposto dalle Autorità competenti (Ministero Ambiente, MISE, Ministero per la PA e semplificazione in raccordo con la Conferenza Unificata) che ricade sul numero delle domande presentate al SUAP, sui tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché sul rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

Procedimenti ambientali aperti. Nell'articolo 10 si ricorda che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi al momento dell'avvio dei procedimenti stessi e l'AUA può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito

È prevista l'emanazione di un prossimo decreto interministeriale che adotterà un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale: sino alla sua adozione le domande per l'ottenimento dell'AUA seguono le procedure descritte all'Articolo 4 del DPR 59/2013.

1.2.14 Norme sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Nell'ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, la Regione è tenuta a delimitare gli ambiti territoriali ottimali, sulla base dei principi stabiliti dal medesimo d. lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ossia il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, l'adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario, la valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; la ricognizione degli impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti, la considerazione delle precedenti delimitazioni, affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Per quanto riguarda le norme sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dettate dagli artt. 201 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è necessario premettere che il servizio di



gestione del ciclo integrato dei rifiuti rientra fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica; pertanto è necessario fare riferimento alla disciplina più generale dettata in materia. Si tratta di un argomento oggetto di numerosi interventi attuati con successive modifiche normative, pertanto il quadro di riferimento risulta alquanto frammentato, in quanto, nel corso degli anni, si sono succeduti interventi normativi, referendari e giurisprudenziali.

In estrema sintesi, il quadro normativo è il seguente.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii con decorrenza dal 28 marzo 2011. Ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito è da considerarsi nullo e le Regioni devono attribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, *“nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*.¹

L'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii è abrogato. Il DPCM 25 marzo 2011 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2011. Con il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 (cosiddetto *“milleproroghe”*) la cessazione delle Autorità d'Ambito è stata rinviata al 31 dicembre 2012.

Resta in vigore la disposizione relativa alla pianificazione d'ambito, di cui all'articolo 203 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il piano d'ambito comprende un programma degli interventi necessari ed è accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

L'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica è stato disciplinato con la normativa dettata dall'articolo 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) che il 12 giugno 2011 è stata oggetto di abrogazione a seguito di un quesito referendario.

¹ l'art. 1-quinques della legge 26.03.2010, n. 42 (G.U. 27.03.2010, n. 72) che dispone: *“1- quinques. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: 186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.



Successivamente, la materia è stata disciplinata con l'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale norma è stata modificata con successivi interventi legislativi sia nel 2011 (L. 183/2011) che nel 2012 (L. 27/2012, L. 135/2012) volti a dare una nuova definizione della disciplina dei servizi locali di rilevanza economica.

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 199 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto ha ritenuto che la norma, sostanzialmente riproducesse la disciplina abrogata con il referendum, con la medesima "ratio", "operando una drastica riduzione degli affidamenti in house, aldilà di quanto prescritto dalla normativa comunitaria ed anche, letteralmente, reintroducendo, alcune disposizioni abrogate.

In conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale, alla materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si applica la normativa ed i principi generali dell'ordinamento europeo, i principi affermati dalla Corte di Giustizia e la disciplina di settore ancora vigente.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, continua ad applicarsi l'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", inserito dall'articolo 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27,) poi modificato dal D.L. 83/2012 (convertito in L. 134/2012).

Le Regioni e le Province autonome organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti o bacini territoriali ottimali "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi".

A tal fine, i Comuni che intendono proporre alla Regione sub-ambiti territoriali di estensione inferiore all'ambito provinciale, devono presentare una richiesta supportata da uno specifico progetto, entro il 31 maggio 2012. Il termine stabilito per l'organizzazione del servizio, anche se scaduto, è il 30 giugno 2012.

La norma, tuttavia, fa salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, nonché di discipline di settore o di disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni dell'articolo 3 bis.



Decorso il termine del 30 giugno senza che Regioni e Province autonome abbiano organizzato in tal senso i servizi locali, lo Stato esercita i poteri sostitutivi.

A decorrere dal 2013, l'applicazione della procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ne dà comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze. La mancata comunicazione farà venir meno la possibilità di valutare tale elemento ai fini della virtuosità degli Enti.

Il D.L. 24/01/2012, n. 1, all'articolo 25, comma 4, stabilisce, altresì, che per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 del d. lgs. n.152/2006, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

- a) *la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;*
- b) *la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ato.*

Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

Nelle more dell'attuazione delle citate norme, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in regime di privativa ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 detta, all'articolo 34, commi dal 20 al 27, la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il comma 20 stabilisce che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Gli affidamenti già in essere dovranno essere adeguati ai requisiti di legge entro il 31 dicembre 2013. Se l'affidamento in corso non prevede una data di scadenza, l'Ente affidante dovrà



obbligatoriamente inserirla nel contratto di servizio; il mancato adempimento comporta la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 34, comma 23) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito nella L. 148/2011), per integrarne la disciplina, stabilendo che per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, l'esercizio delle diverse funzioni: organizzazione, forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza, affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle Regioni.

L'art. 13 del D.L. 150 / 2013 (c.d. Milleproroghe) convertito in Legge 15 / 2014, prevede testualmente:

- comma 1. *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.”*
- Comma 2. *“La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.”*
- comma 3. *“Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.”*



- comma 4. *“Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.”*

Sulla base della normativa vigente in materia, lo svolgimento dei servizi pubblici locali può, assai sinteticamente, essere svolto attraverso una delle alternative forme di gestione di seguito riportate:

- Affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house (non solo società, ma ora anche azienda speciale alla luce dei pareri Corte dei Conti Sezioni Unite 21/1/2014 n. 2 e Corte dei Conti Piemonte 31/1/2014 n. 21), affidamento senza più alcun termine finale (alla luce dell’incostituzionalità dell’art.4, c.32, lettera a) DL 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell’incostituzionalità dell’art.4, c.13 DL 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell’attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall’art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000, abrogato dall’art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento.
- Affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art. 30 DLgs 163 / 2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (*in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII [art. 101 – 109] e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 [mercato interno], 28 e 29 [libera circolazione delle merci], 45 – 66 – Titolo IV [libera circolazione di persone, servizi e capitali], 114 , 115 e 118 [riavvicinamento delle legislazioni]*).
- Affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: *punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di*



Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456.

- Affidamento diretto, purché già in essere alla data del 1 Ottobre 2003, a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ex art.34, c.22 DL 179 / 2012, convertito in Legge 221/2012, norma in base alla quale gli affidamenti riconducibili a quanto sopra cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

Dal punto di vista delle competenze e dell'operatività dei (singoli) Comuni, nel caso che segue solo con riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5000/3000 abitanti (per le comunità montane), in ambito nazionale si sovrappone anche la seguente problematica.

L'art.14, c.28 DL 78/2010 (comma sostituito dall'art.19, c.1, lett.b), DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012) prevede, sinteticamente, che *I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane ..., esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) ...*, funzioni che si riportano di seguito:

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;*
- e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*



- h) *edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.*

Si evidenzia la funzione f); la funzione afferente i rifiuti, diversamente dalle altre, si caratterizza per un dettaglio ed un taglio operativo che la avvicina a coincidere con lo stesso servizio pubblico in questione. Pertanto si pone la questione di come conciliare lo svolgimento delle funzioni in questione da parte dell'Autorità d'Ambito o altro Ente sostitutivo, con l'unione o la convenzione cui i Comuni con popolazione inferiore a 5000/3000 abitanti dovrebbero devolvere obbligatoriamente la funzione stessa; l'Autorità d'Ambito o altro ente sostitutivo, risulta dover assorbire la funzione ambientale di tutti i Comuni (compresi quelli con popolazione inferiore a 5000 / 3000 abitanti).

Va precisato che il nuovo art.14, c.31-ter DL 78/2010 (comma introdotto dall'art. 19, c.1, lett. e) DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e modificato dal recente art.1, c.530 Legge 147/2013) prevede quindi ora quanto segue: *I comuni [con popolazione inferiore a 5000 abitanti] assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;* pertanto, con riguardo al tema dell'obbligo di completamento del processo di associare le funzioni sopra elencate (e tra queste, anche la funzione ambientale) per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, detto completamento deve ora avvenire entro il 31.12.2014 (prima della modifica ex Legge 147 / 2013, entro il 31.12.2013).

Tenendo conto dello sviluppo per ambiti del ciclo dei rifiuti (di norma di dimensione provinciale), il quale dovrebbe completarsi entro il 2014, e dell'obbligo di associare le funzioni per i piccoli Comuni (su dimensioni territoriali più contenute, comprese all'interno di uno degli ambiti di cui sopra), il quale pure dovrebbe attuarsi entro il 2014, sul piano operativo si pone la problematica di quale raccordo debba istituirsi tra i due percorsi (i Comuni dovranno pur deliberare lo sviluppo di ciascun percorso con chiarezza di prospettive); ciò appare necessario, a



meno che un processo non sopravanzi l'altro, oppure a meno che uno dei due processi si arresti (ipotesi che, al momento, non fa parte del quadro di riferimento).

Se le convenzioni o unioni per la funzione associata tra piccoli Comuni dovessero vedere la luce in assenza di un contemporaneo sviluppo della gestione per ambiti, la problematica relativa soprattutto alle competenze dell'affidamento della gestione del servizio, si ribalterebbero sulla convenzione o sull'unione.

Se lo sviluppo degli ambiti dovesse anticipare o procedere in termini contestuali e coordinati rispetto all'obbligatoria associazione della funzione ambientale f) (di cui sopra) per i piccoli Comuni in convenzioni o unioni, allora presumibilmente ed opportunamente si potrebbe realizzare quanto segue: la convenzione o unione potrebbe ben ricoprire il ruolo di rappresentanza associata (per i piccoli Comuni che ne fanno parte) all'interno degli organi (assemblea in particolare) dell'ente d'ambito, con ciò creando equilibrio tra il peso dei più grandi Comuni e quello aggregato dei Comuni più piccoli; esempi concreti di riferimento possono essere quelli delle Zone Territoriali Omogenee [ZTO] (o configurazioni diversamente denominate, ma con la stessa finalità), che associano a volte decine di Comuni, ai fini dell'espressione unitaria all'interno degli organi dell'ambito territoriale ottimale (idrico) di riferimento; la posizione unitaria della ATO nell'assemblea d'ambito dovrebbe essere oggetto di discussione e deliberazione all'interno degli organi della convenzione o unione di riferimento.

In sintesi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'Ente provvederà all'affidamento del servizio locale di rilevanza economica tramite gara pubblica europea disciplinata dal codice degli appalti (d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) o direttamente a società c.d. in house nel rispetto dei requisiti comunitari.

La normativa comunitaria consente la gestione diretta del servizio pubblico, tramite società c.d. in house, se:

- il capitale della società affidataria del servizio sia totalmente pubblico;
- sia effettuato il c.d. controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici deve essere "analogo" a quello che eserciterebbe sull'affidatario);
- l'affidatario del servizio deve svolgere la parte più importante dell'attività in favore dell'aggiudicante.

Va, inoltre, segnalato, che il D.L. 179/2012 ha cancellato il riferimento al limite massimo dei 200 mila euro annui di valore economico del servizio da affidarsi senza gara, introdotto dall'articolo 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135.



Pertanto gli affidamenti in house, nel rispetto delle condizioni sopra descritte potranno avvenire senza limiti di carattere economico.

1.3.15 Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.»

Con D.L. 43/2013, convertito in L. 71/2013, risulta prorogata la condizione emergenziale di cui all'O.P.C.M. 3887/2010. Con D.GAB n 514/2013 il viene nominato Commissario Delegato il Dirigente Generale dell'Acqua e dei Rifiuti.

L'Art. 2 del D.L. 43/2010 prevede che sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione dello stesso articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a:

- a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;
- b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;
- c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;
- d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo;
- e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012,) al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



1.3 Il quadro Regionale

La Regione Siciliana ha fornito importanti riferimenti normativi di cui è necessario tenere conto in sede di organizzazione del funzionamento delle Società di Regolamentazione della gestione dei Rifiuti (S.R.R.) e di definizione del presente Piano d'Ambito.

Pilastro della normativa regionale in materia di rifiuti solidi urbani è la Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 come modificata dalla Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 3.

Con il trascorrere degli anni si è provveduto poi ad integrare i riferimenti legislativi di base con provvedimenti mirati a garantire la continuità della gestione dei rifiuti.

Di seguito si riporta una rassegna sintetica, non esaustiva, della normativa e dei provvedimenti di settore emanati dalla Regione Siciliana.

1.3.1 Legge 8 aprile 2010, n. 9. – Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Oggetto della legge è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti (Art. 1).

L'art. 2 definisce le competenze della Regione da esercitare ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all'articolo 195 del medesimo decreto, provvedendo anche ad ulteriori attività tra le quali:

- a) rilevare i livelli impositivi applicati nei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di accertare e valutare, per ogni ambito, la congruenza fra l'imposizione tributaria applicata ed i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
- b) Rilevare i livelli applicati della tariffa per lo smaltimento, il trattamento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative, sulla base dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei proprietari degli impianti e dei comuni interessati dall'impatto ambientale, al fine di accertare la congruenza fra i costi dell'impianto e la tariffa determinata.
- c) Indicare i criteri e gli standard minimi e massimi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, predisponendo altresì bando, capitolato e contratto di servizio tipo sulla base dei quali hanno luogo le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, nonché la stipula dei relativi contratti d'appalto.



L'art. 4 definisce le competenze dei Comuni da esercitare ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito elencate:

- a) stipulare il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 della Legge dalle S.R.R.
- b) Assicurare il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale.
- c) Provvedere al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità.
- d) Provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.
- e) Adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.
- f) Adottare il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito.
- g) Adottare per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;
- h) Provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti.
- i) Esercitare le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali.
- j) Emanare le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità.



- k) Regolamentare, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione.
- l) Prevedere, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti.
- m) Promuovere attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata.
- n) Verificare lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

Inoltre i comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R., possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il sindaco adotta, altresì, le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.

Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L'art. 5 conferma gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

- a) ATO 1 - PALERMO;
- b) ATO 2 - CATANIA;
- c) ATO 3 - MESSINA;
- d) ATO 4 - AGRIGENTO;
- e) ATO 5 - CALTANISSETTA;



- f) ATO 6 - ENNA;
- g) ATO 7 - RAGUSA;
- h) ATO 8 - SIRACUSA;
- i) ATO 9 - TRAPANI;
- j) ATO 10 - ISOLE MINORI.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al precedente elenco.

I singoli comuni appartenenti all'ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo precedente, avrebbero potuto richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'art. 6, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, prevede che la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscano, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla stessa società dalla Legge. Le società sono denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati. La S.R.R., tra l'altro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali.

L'art. 7 definisce i contenuti base per l'avvio operativo delle S.R.R., tra cui si sottolineano i seguenti:

- il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2.



- Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di finanziamento delle S.R.R.
- Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ovvero - *Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.* -
- Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.
- La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.
- La dotazione organica della S.R.R. è adottata dagli organi della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- Con il decreto di cui al punto precedente sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 nonché dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.



L'art. 8 definisce le funzioni attribuite alla S.R.R., che risultano essere quelle previste dagli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La S.R.R. provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15.

La S.R.R., tra l'altro, esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call - center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.

La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.

La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.

L'art. 9 definisce i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.



Il piano regionale fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed altresì il piano per la bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti:

- a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato *"Linee -guida operative sulla raccolta differenziata"* in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:
- **anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;**
 - **anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;**
 - **anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento.**
- b) Definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni S.R.R., della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso.
- c) Fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali.
- d) Definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO.



- e) Fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi.
- f) Fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi.
- g) Definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR.
- h) Fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto.
- i) Individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti.
- l) Determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio.
- m) Fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale.
- n) Individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati.
- o) Descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti.



- p) Pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
- q) Prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento.
- r) Definisce un piano per l'ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti delle S.R.R. per almeno tre anni.
- s) Prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge.
- t) Individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei rifiuti nelle isole minori.
- u) Fissa l'individuazione dei sistemi per incrementare l'intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica.
- v) Fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT).
- w) Determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale.
- x) Stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica.

L'art. 10 definisce i contenuti e le attività da prevedere nel Piano d'Ambito di ciascuna S.R.R.

Il piano d'ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento ed è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri.

Il piano d'ambito cura altresì:

- a) l'analisi dei piani comunali di raccolta differenziata, qualora i comuni appartenenti all'ambito li abbiano già predisposti ovvero la redazione dei piani comunali di raccolta



- (PCR) e dei piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni (CR).
- b) Le modalità di gestione, alla scala dell'ATO, dei servizi e degli impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al riuso dei rifiuti.
- c) La descrizione del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
- d) La descrizione delle fasi temporali in cui il piano si articola, dalla situazione attuale fino alla situazione a regime, dopo il superamento dell'emergenza.
- e) La descrizione delle singole fasi in termini di:
- 1) investimenti (attrezzature, mezzi, impianti);
 - 2) costi gestionali (personale, materiali di consumo);
 - 3) obiettivi di raccolta differenziata;
 - 4) enti coinvolti;
 - 5) popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;
 - 6) impianti che si prevedono di utilizzare ad integrazione di quelli già esistenti;
 - 7) trattamento del rifiuto;
 - 8) sbocco del materiale trattato (riutilizzo);
 - 9) destinazione dei sovvalli;
- f) la descrizione delle fasi economiche correlate alle fasi temporali;
- g) l'analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura;
- h) l'individuazione delle fonti di finanziamento, nonché delle modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati;
- i) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del piano, con la specifica degli indicatori e dei relativi valori di riferimento;
- j) l'impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard;
- k) gli interventi finalizzati all'autosufficienza impiantistica dell'ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti.

La S.R.R. adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico – finanziario. L'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità verifica la conformità del piano d'ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano d'ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti.



Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione e sono sottoposte alla verifica di conformità.

Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.

La mancata adozione del piano d'ambito preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

L'art. 11 indica alcune azioni che la Regione, gli enti locali e le S.R.R. devono favorire per prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità.

L'art. 12 indica alcune azioni ritenute utili a favorire la raccolta differenziata e le relative forme di recupero.

L'art. 13 indica alcune azioni utili alla riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati nonché le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita.

L'art. 14 disciplina i poteri sostitutivi nei confronti degli enti che non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati dalla Legge.

L'art. 15 disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti che è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, provvedono ad individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto della normativa vigente in tema di servizi pubblici locali, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi.

La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato



che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all'affidamento del nuovo appalto con le stesse modalità previste dalla legge, possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

Nel caso di autonoma organizzazione del servizio fino al nuovo affidamento secondo la normativa vigente, l'affidamento da parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:

- a) garantiscano il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d'ambito;
- b) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della legge, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri;
- c) mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell'intero ATO.

Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella indicazione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'art. 16 prevede che, al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio di gestione integrata dei rifiuti, sia relativamente agli affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti oltreché in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione con proprio decreto emani un capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di un contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla Legge. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche in variante al contratto



principale, i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i consorzi d'ambito e i comuni.

Ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, la S.R.R. definisce altresì un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

L'art. 17 prevede che i contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti siano soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 (Conto Unico per gli Appalti) e successive modifiche ed integrazioni.

Il capitolato generale di cui all'articolo prevede idonea fidejussione rilasciata ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell'eventuale riscossione dell'intero gettito stimato della tariffa integrata ambientale.

Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato.

L'art. 18 definisce alcune procedure utili per l'accelerazione delle procedure autorizzative finalizzate alla realizzazione di impianti a supporto della gestione integrata dei rifiuti.

L'art. 19, oltre a definire le norme transitorie per il passaggio alla nuova forma di gestione integrata dei rifiuti, regola le modalità per il transito del personale alle S.R.R.

Lo stesso articolo evidenzia inoltre che il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.

L'art. 20 evidenzia che i rinvii operati dalla Legge alla legislazione statale si intendono effettuati in senso dinamico.

1.3.2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel territorio della Regione Siciliana.



L'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9/7/2010 n. 3887 e l'art. 18 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/09/2010 n. 3899, elencano le disposizioni normative cui è possibile derogare con espresse ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti.

La suddetta OPCM dispone che il Commissario Delegato:

- ex art. 1, comma 2: *“predispone, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, gli adeguamenti al Piano regionale di gestione dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio...”*;
- ex art. 2 *“provvede a:*
 1. *incrementare, in ciascun ambito provinciale, d'intesa con il Presidente della provincia, la raccolta differenziata almeno di carta, plastica, vetro e metalli, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2011, l'obiettivo del 35 per cento di raccolta differenziata, di cui almeno il 50% di raccolta destinata al riciclo;*
 2. *realizzare, in ciascun ambito provinciale piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente, impianti per la selezione del multimateriale raccolto separatamente, impianti per il trattamento dei rifiuti organici selezionati da rifiuti urbani o raccolti separatamente, al fine di conseguire un elevato livello di protezione ambientale;*
 3. *adeguare ovvero realizzare, in ciascun ambito provinciale, avvalendosi dei prefetti delle province, le discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'incremento della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovralli”*;
- ex art. 4, comma 1 *“è autorizzato:*
 1. *ad individuare e disporre la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso l'aumento dei livelli della raccolta differenziata, la diminuzione della quantità di rifiuti da smaltire, le*



attività di recupero dei materiali e l'approntamento dei mezzi e delle attrezzature occorrenti al riguardo;

- 2. a disporre l'immediato avvio delle procedure di realizzazione degli impianti già cantierabili e di acquisto delle attrezzature, compresi quelli successivamente proposti da privati a loro carico, individuati come coerenti e funzionali alla corretta gestione integrata dei rifiuti;*
 - 3. a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, degli impianti di termovalorizzazione individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti come adeguato ai sensi dell'art. 2, favorendo l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente...";*
- ex art. 8: "Il Commissario delegato trasmette ogni sei mesi al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi".*

Al fine di scongiurare la crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, sino all'avvio operativo delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R. - ai sensi dell'art. 6 e seguenti della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 - e per la necessità di assicurare il compimento di ulteriori interventi essenziali volti al superamento della situazione di emergenza e a garantire al sistema regionale dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso l'aumento dei livelli della raccolta differenziata, e la riduzione della spesa pubblica, attraverso la gestione integrata e coordinata del servizio di gestione dei rifiuti in aree territoriali omogenee, è stata emanata l'Ordinanza Commissariale 14 novembre 2011, n. 151 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 novembre 2011.

Gli obiettivi dell'ordinanza n. 151/2011 sono:

- separare la delicata attività di liquidazione dei Consorzi e/o delle Società d'ambito dalla altrettanto complessa attività finalizzata a garantire la gestione del servizio;
- scongiurare il rischio, concreto e attuale, di una crisi socio economico ambientale derivante dalla nota situazione di degrado e di inefficienza nella gestione dei rifiuti urbani;
- anticipare gli effetti della legge 9/2010 nella parte relativa alla gestione del servizio integrato dei rifiuti;



- riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini;
- garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità sino all'entrata in vigore delle S.R.R.

L'art. 3 della predetta l'Ordinanza Commissariale 10 novembre 2011, n. 151, rubricata "Progetti territoriali sperimentali" prevede che aggregazioni territoriali degli enti locali interessati possono presentare progetti gestionali sperimentali contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza in conformità ai parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra i diversi modelli gestionali che, il Commissario delegato, previa verifica del soggetto attuatore di cui all'art. 2 della medesima ordinanza, approva.

L'art. 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, introdotto dall'art. 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, riconosce ai comuni la possibilità di presentare specifiche proposte, intervenendo *ad adiuvandum* nel procedimento finalizzato alla individuazione da parte dell'Amministrazione regionale dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale.

La Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 16 maggio 2012, n. 1, prevede quale termine perentorio per l'invio della proposta di cui al superiore paragrafo, la data del 31 maggio 2012.

1.3.3 Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 e D.P.Reg. n. 531/GAB del 4 luglio 2012

Con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i *bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale* e con D.P.Reg. n.531 del 4/07/2012 è stato approvato il *piano di individuazione dei bacini territoriali* prevedendo in via definitiva n.18 ambiti territoriali ottimali. Gli 8 ATO che si aggiungono ai 10 precedentemente individuati sono:

- ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST;
- ATO 12 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD;
- ATO 13 CATANIA AREA METROPOLITANA;
- ATO 14 CATANIA PROVINCIA SUD;
- ATO 15 MESSINA AREA METROPOLITANA;
- ATO 16 PALERMO AREA METROPOLITANA;



- ATO 17 PALERMO PROVINCIA EST;
- ATO 18 TRAPANI PROVINCIA NORD.

Alla luce della suddetta individuazione il territorio della Regione Siciliana viene individuata in diciotto ambiti territoriali ottimali come di seguito riportati:

1. AGRIGENTO PROVINCIA EST;
2. AGRIGENTO PROVINCIA OVEST;
3. CALTANISSETTA PROVINCIA NORD;
4. CALTANISSETTA PROVINCIA SUD;
5. CATANIA AREA METROPOLITANA;
6. CATANIA PROVINCIA NORD;
7. CATANIA PROVINCIA SUD;
8. ENNA PROVINCIA;
9. ISOLE EOLIE;
10. MESSINA AREA METROPOLITANA;
11. MESSINA PROVINCIA;
12. PALERMO AREA METROPOLITANA;
13. PALERMO PROVINCIA EST;
14. PALERMO PROVINCIA OVEST;
15. RAGUSA PROVINCIA;
16. SIRACUSA PROVINCIA;
17. TRAPANI PROVINCIA NORD;
18. TRAPANI PROVINCIA SUD.

1.3.4 Legge Regionale n. 3 del 09/01/2013 – “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti”

La Legge Regionale n. 3 del 09/01/2013 ha introdotto nella Legge Regionale n. 9/2010, tra gli altri, il seguente comma 2-ter all’art. 5: “*Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d’oneri*”



e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità."

Si evidenzia inoltre che la Legge Regionale n. 3 del 09/01/2013 fissa come termine ultimo il 30 settembre 2013, l'attribuzione delle competenze ai soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti.

1.3.5 Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani rappresenta il documento di riferimento principale a cui il Piano d'Ambito deve riferirsi al fine di verificare la congruenza *esterna* delle previsioni contenute nello stesso.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (d'ora in avanti Piano Regionale) è stato approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012.

Il Piano, visionabile sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è corredato da numerosi allegati appresso elencati:

- ALLEGATO 1 - Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 11/11/2010 prot. n. DPC/CG/0085372.
- ALLEGATO 2 - Proposta di revisione del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia: *"Documento commissione Cancellieri del 30.12.2009"*.
- ALLEGATO 3 - Elenco degli interventi realizzati nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia – 2002.
- ALLEGATO 4 - Rifiuti urbani della Sicilia - Rapporto 2004 – 2010.
- ALLEGATO 5 - Ricognizione isole ecologiche e C.C.R. condotta dal Dipartimento regionale acqua e rifiuti - Servizio osservatorio sui rifiuti.



- ALLEGATO 6 - Linee guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate.
- ALLEGATO 7 - BOZZA Linee guida per le procedure sulle autorizzazione agli impianti di smaltimento (23 marzo 2010).
- ALLEGATO 8 - Adeguamento del Programma per la Riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da smaltire in discarica al nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia.
- ALLEGATO 9 - Elenco delle ditte riceventi le diverse frazioni di secco proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio delle province di Palermo (7A) e di Catania (7B).
- ALLEGATO 10 - Le raccolte differenziate: rassegna, valutazione e comparazione dei risultati operativi ed economici. Una analisi comparata sulle diverse modalità di raccolta (Scuola Agraria del Parco di Monza).

Si riporta di seguito la sintesi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Siciliana, così come riportata al capitolo 8 – *Sintesi delle Previsioni di Piano* - del Piano stesso.

Dal Piano Regionale si evince che le verifiche condotte sullo stato attuale della gestione dei rifiuti in Sicilia hanno evidenziato:

- difficoltà di monitoraggio e verifica della consistenza e condizione dell'impiantistica presente;
- gravi difficoltà finanziarie di gran parte degli ATO dovute ad un aumento dei costi del servizio, ed ad una parziale riscossione della tariffa, nonché agli oneri del personale, sovradimensionato rispetto alle esigenze del servizio;
- livelli di raccolta differenziata inferiori al 10% (7,3%, dato ufficiale aggiornato al 2009);
- capacità di abbancamento ridotte delle discariche autorizzate in alcune province e alea significativa sulla realizzazione di alcune discariche autorizzate;
- ritardi nella realizzazione di impianti di pretrattamento e trattamento finale.

Sulla base delle criticità individuate, della normativa vigente (Cap. 2), dei dati acquisiti relativi alla produzione di rifiuti ed all'impiantistica esistente (Cap. 3), nonché dello schema di Sistema di Gestione Integrata Rifiuti (S.G.I.R.) adottato (Cap. 5) il Piano Regionale individua le linee di azione secondo un'articolazione in tre fasi: emergenziale (gennaio 2011 - dicembre 2012 a carico del commissario), transitoria (gennaio 2013 - dicembre 2013) e di regime (gennaio 2014 - dicembre 2015).



Nel Piano Regionale si provvede quindi alla determinazione della potenzialità degli impianti necessari a livello regionale ed a livello provinciale (Cap. 6) ed alla predisposizioni di appositi cronoprogrammi di intervento (sia per le attività regionali che per quelle provinciali).

Il Piano Regionale sviluppa inoltre una stima delle somme necessarie per il completamento dell'impiantistica ed una ricognizione dei fondi disponibili (Cap. 7).

In particolare si prevede:

- la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati del 45% e 65%;
- il completamento e l'aggiornamento di campo dei dati sull'impiantistica esistente, in fase di realizzazione/collaudato o istruttoria;
- la rifunionalizzazione dei centri comunali di raccolta a servizio della raccolta differenziata;
- la realizzazione degli impianti di preselezione meccanica e di biostabilizzazione aerobica della frazione organica del rifiuto residuo non intercettato dalla raccolta differenziata per ogni provincia (ad esclusione della provincia Catania dove sono già presenti due impianti di preselezione), dimensionati per la situazione di regime con raccolta differenziata al 65%;
- la realizzazione degli impianti di compostaggio della frazione organica intercettata con la raccolta differenziata per ogni provincia per la quale risulta un deficit impiantistico per la situazione di regime con raccolta differenziata al 65%;
- la realizzazione di discariche con volumetrie tali da garantire autonomia di conferimento alle attuali condizioni di raccolta differenziata ed impiantistica per tre anni per gestire l'avvio della raccolta differenziata e la realizzazione degli impianti;
- la realizzazione di una rete di stazioni di trasferimento che interconnettano gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la verifica del mercato delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata e dalla preselezione meccanica;
- la verifica del mercato del compost prodotto con la stabilizzazione della frazione organica dalla raccolta differenziata.
- la valutazione di mercato dell'utilizzo di circa 1.100 t/g di combustibile solido secondario (prodotto con gli impianti di preselezione) in impianti di valorizzazione energetica esistenti (cementifici);
- la valutazione di mercato dell'utilizzo di combustibile solido secondario (prodotto con gli impianti di preselezione) in impianti di valorizzazione energetica dedicati.



Il Piano Regionale effettua infine una stima di massima delle risorse pubbliche necessarie per l'attuazione delle attività previste dal piano, che sono risultate pari a circa 481.000.000 €. Per l'attuazione del piano risultano a disposizione della regione Sicilia risorse pari a circa 519.000.000 € (Cap. 7).

Ai fini della pianificazione delle suddette attività il Piano Regionale prevede cronoprogrammi di intervento specifici a scala regionale e provinciale e le schede di sintesi delle attività previste per ciascuna provincia.

Si riporta di seguito la tabella riportata a pag. 290 del Piano Regionale, relativa alla potenzialità di trattamento (t/anno) necessaria e ai fabbisogni impiantistici calcolati per la provincia di Palermo.

FASE	Potenzialità e fabbisogni impiantistici	Impianti CONAI (t/anno)	Impianti di compostaggio per organico da RD (t/anno)	Impianti di preselezione meccanica RUR (t/anno)	Impianti di stabilizz. (t/anno)	Avvio a recupero di materia da materiale celluloso e plastico (o in subordinate, valorizzazione energetica) (t/anno)	Avvio a recupero di materia da materiale metallico e vetro (t/anno)	Discarica (t/anno)
EMERGANZIALE (2012) RD = 7,3 % (Anno 2009)	Potenzialità esistente	Rif. CONAI	6.000	0	164.250	manifestazioni di interesse	manifestazioni di interesse	
	- CASTELBUONO, Ecologia e Ambiente SpA ATO PAS		6.000					
	- PALERMO, c.sa Bellolampo AMIA SpA				164.250			
DI REGIME (2014-2015) RD = 65% (Obiettivo 2015)	Potenzialità necessaria al Dic. 2015 (t/anno)	236.406	190.438	229.839	72.235	99.816	16.417	96.532
	Potenzialità prevista al Dic. 2015 (t/anno)	Rif. CONAI	204.400	250.000	80.000	110.000	18.000	
	- CASTELBUONO, Ecologia e Ambiente SpA ATO PA*		10.000					
	- PALERMO, c.da Bellolampo**		96.000	250.000				
	- BISACQUINO, Alto Belice Ambiente, PA2***		7.500					
	- TERRASINI, Servizi comunali Integrati RSU SpA***		8.400					
	- TREMONZELLI, Rigenera, PA6***		12.500					
	- NUOVI IMPIANTI		70.000		80.000			
	Deficit o surplus al dicembre 2015 (t/anno)		13.962	20.161	7.765	10.184	1.583	
	Potenzialità necessaria al Dic. 2013 (t/anno)	177.304	118.203	361.175	144.470	130.286	24.297	146.178
TRANSITORIA (2013) RD = 45% (Obiettivo 2013)	Potenzialità prevista al Dic. 2013 (t/anno)	Rif. CONAI	38.400	0	164.250	manifestazioni di interesse	manifestazioni di interesse	
	- CASTELBUONO, Ecologia e Ambiente SpA ATO PA*		10.000					
	- PALERMO, c.da Bellolampo**				164.250			
	- BISACQUINO, Alto Belice Ambiente, PA2***		7.500					
	- TERRASINI, Servizi comunali Integrati RSU SpA***		8.400					
	- TREMONZELLI, Rigenera, PA6***		12.500					
	Deficit o surplus al dicembre 2013 (t/anno)		-79.803	-361.175	19.780			

* Impianto disponibile per una potenzialità pari a 10.000 t/anno per il 31/12/2012-Programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti (Nota prot. n. 145 del 10/10/2011 dell'Ufficio del Commissario Delegato, ex OPCM 3887 del 9 luglio 2010);

** Programmato nell'ambito dell'infrastrutturazione della piattaforma Bellolampo su fondi CIPE;

*** Impianto disponibile per il 31/12/2012-Programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti (Nota prot. n. 145 del 10/10/2011 dell'Ufficio del Commissario Delegato, ex OPCM 3887 del 9 luglio 2010).

Si riporta di seguito la tabella riportata a pag. 362 del Piano Regionale, relativa alla scheda di Sintesi del fabbisogno impiantistico della Provincia di Palermo.



Tabella 139 Scheda di sintesi per la provincia di Palermo*

Parametro	Valore	Note
Abitanti	1.246.094	
Produzione annua di rifiuti	656.683 (t/a)	
POTENZIALITÀ IMPIANTI PRESENTI/DISPONIBILI NEL BREVE PERIODO		
Impianti di preselezione		
Impianti di stabilizzazione	164.250 t/anno	
Impianti di compostaggio	38.400 t/anno	Verificare stato di realizzazione degli impianti di compostaggio già programmati
Volumetria discarica	1.828.500 m ³	Verificare stato di realizzazione ampliamento della discarica di Castellana Sicula - c.da Balza di Cetta Verificare stato di realizzazione della discarica di Palermo - c.da Bellolampo I stralcio VI vasca
POTENZIALITÀ NECESSARIA IMPIANTI		
Impianti di preselezione	229.839 t/anno	
Impianti di stabilizzazione	72.235 t/anno	
Impianti di compostaggio	190.438 t/anno	
Volumetria discarica	96.532 t/anno	
POTENZIALITÀ IMPIANTI DA REALIZZARE		
Impianti di preselezione	250.000 t/anno	Costo presunto 22.500.000 €
Impianti di stabilizzazione	80.000 t/anno	Costo presunto 28.000.000 €
Impianti di compostaggio	205.000 t/anno	Costo presunto 71.500.000 €
Volumetria discarica	2.500.000 m ³	Costo presunto 25.000.000 €
*Per la provincia di Palermo è previsto un piano di infrastrutturazione della piattaforma Bellolampo finanziato con fondi CIPE		

Allo stato attuale risulta affidata definitivamente dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti O.P.C.M. 9/7/2010 n. 3887 – D.L. n. 43/13, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del I lotto funzionale di un impianto per il trattamento meccanico biologico della frazione residuale e della frazione organica dei rifiuti urbani, da realizzare in contrada Bellolampo nel comune di Palermo.

Tale impianto, come rilevabile pag. 3 dall'*Elaborato Bilanci di Massa D.1* del progetto esecutivo, prevede bilanci di massa differenziati in base a n. 2 scenari.

- *Scenario di gestione ordinaria*

Linea di trattamento dei R.S.U.:262.500 t/anno
Scarti avviati a biostabilizzazione:106.537 t/anno
Linea di valorizzazione della F.O.R.S.U.:20.000 t/anno

- *Scenario di picco*

Linea di trattamento dei R.S.U.:350.000 t/anno
Scarti avviati a biostabilizzazione:142.049 t/anno
Linea di valorizzazione della F.O.R.S.U.:20.000 t/anno



Dal bando di gara si evince che il bacino di utenza è quello relativo alla Città di Palermo.

Da un'analisi del flusso di rifiuti ipotizzato nel Piano Regionale della Regione Siciliana, per gli scenari 45 % R.D. e 65 % di R.D., sembrerebbe invece che i bilanci di massa di progetto, fatta eccezione per la linea di valorizzazione della F.O.R.S.U, siano tali da soddisfare il bacino di utenza dell'intera Provincia di Palermo.

Infatti gli scenari per la Provincia di Palermo, da Piano Regionale, prevedono i seguenti flussi:

- *Scenario R.D. 45 %*

R.U.R. da avviare all'impianto di preselezione meccanica:.....361.175 t/anno

Organico in uscita dell'impianto di preselezione meccanica:.....144.470 t/anno

- *Scenario R.D. 65 %*

R.U.R. da avviare all'impianto di preselezione meccanica:.....229.839 t/anno

Organico in uscita dell'impianto di preselezione meccanica:.....72.235 t/anno

Da una prima lettura del Piano Regionale risulta evidente che tutte le considerazioni nonché le previsioni impiantistiche riportate nello stesso, fanno riferimento ad un'organizzazione basata su una suddivisione territoriale su scala Provinciale (n. 10 ambiti territoriali ottimali) che non tiene conto degli attuali n. 18 bacini territoriali ottimali.

Allo stato attuale il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Siciliana è soggetto alla fase procedurale di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica). A tal proposito tutti gli elaborati integrali di Piano nonché il Rapporto Ambientale sono disponibili presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per l'avvio della procedura di consultazione prevista per legge. Per il medesimo fine gli stessi elaborati sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Rapporto Ambientale, da pag. 56 a pag. 59, riporta un Piano Stralcio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti che, tenuto conto degli obiettivi del Piano Regionale, dell'arco temporale imposto dall'Ordinanza, dello stato delle progettazioni disponibili nonché degli iter autorizzativi già espletati o in corso (VIA/AIA) nonché della necessità di limitare i costi infrastrutturali e di superare deficit impiantistici in determinate aree territoriali, ha individuato una serie di interventi, all'interno di quelli previsti dal Piano Regionale, da avviare a realizzazione, privilegiando gli ampliamenti di impianti esistenti in via di colmamento o impianti per la produzione di compost da raccolta differenziata.

Relativamente agli impianti di 2° livello, per la Provincia di Palermo, il Piano Stralcio prevede:



I Fase Transitoria – Periodo dicembre 2013.

- la realizzazione della VI vasca nel comune di Palermo;
- la realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel comune di Palermo.

II Fase Transitoria – Periodo aprile 2014.

- la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato nel comune di Palermo.

III Fase Transitoria – Periodo dicembre 2014.

- la realizzazione di un impianto di compostaggio nel comune di Terrasini (PA);
- la realizzazione o ampliamento di un impianto di compostaggio nel comune di Castelbuono (PA);
- la realizzazione della piattaforma integrata in c.da Incarcavecchio nel comune di Camporeale (PA);

Per quanto attiene la necessità di incrementare le strutture di 1° livello (C.C.R.) per la raccolta differenziata, il Piano Stralcio prevede alcune tabelle ove sono riportati alcuni interventi, in base all'iter e di finanziamenti da assegnare alle S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata, già avviato a cura del competente Dipartimento Regionale.

Al fine di fornire un quadro più chiaro della situazione in essere relativa alle previsioni contenute nel Piano Regionale, si riportano alcune osservazioni del CTVIA (Comitato Tecnico di Valutazione) rilevabili nel Rapporto Ambientale, in merito a quanto precedentemente riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale.

Osservazioni CTVIA:

- *Gli interventi individuati nel piano stralcio (RPA, pagg. 75-78), suddivisi per fase, e le priorità impiantistiche di primo livello (10 centri di raccolta, 1 discarica e 1 impianto per inerti), così come le azioni previste (n. 46) riportano solo il titolo del progetto e il relativo importo richiesto. Da questi dati non è possibile capire lo stato di avanzamento dei lavori, ovvero lo stato di attuazione degli interventi rispetto alle tre fasi previste nel cronoprogramma del piano attuativo degli interventi impiantistici - strutture di 2° livello (RPA, pagg. 75-76). Poiché la prima fase emergenziale è già terminata e sta per finire anche la seconda fase transitoria, e poiché all'interno di quest'ultima sono previsti, tra gli altri, i due impianti di compostaggio di Augusta e Casteltermini, che presentano problemi di conflitto con diverse componenti ambientali (tabelle pagg. 87-88, 109, 136, 172, 197), si ritiene necessario che nel RA siano fornite indicazioni sullo stato di avanzamento*



dell'attuazione di tutti gli interventi previsti, con particolare riguardo sia a quelli che presentano incoerenze, sia a quelli per cui ancora non è stata decisa la localizzazione.

- la descrizione delle azioni/interventi che il piano si ripropone di realizzare risulta poco chiara. Si riportano di seguito i dati che si riscontrano nel Rapporto Preliminare, tra loro contrastanti:

1. Tabella "Priorità impiantistiche di 1° livello (realizzazione di centri comunali di raccolta con aree RAEE o inserimento dell'area RAEE in quelli esistenti)" (pagg. 76-77) con n. 10 interventi.

2. Tabella "Interventi impiantistici – Strutture di 2° livello" (pagg. 75-76) con n. 23 interventi.

3. Tabella "Ampliamento di impianti di discarica, o realizzazione di nuovi impianti di discarica per rifiuti solidi urbani" (pag. 77) con n. 1 intervento.

4. Tabella "Realizzazione di impianti per inerti" (pag. 77) con n. 1 intervento.

5. Tabella "Azioni" (pagg. 77-78) con n. 43 interventi.

6. Tabelle riportate per le singole componenti ambientali con le interferenze e le coerenze con n. 23 interventi, di cui 6 non ancora localizzati sul territorio (Pagg. 87-88, 109, 136, 172, 197) 7. Cartografie regionali allegate alle singole componenti con n. 15 interventi.

- Si ritiene necessario fornire nel RA una descrizione univoca delle azioni (per tipologia), supportata dalla loro localizzazione sul territorio, distinguendo i nuovi interventi che il piano individua, da quelli di ampliamento e da quelli provenienti dal vecchio piano che ancora non sono stati realizzati (al 30/06/2009) e che sono stati confermati, da quelli che sono ancora in fase di realizzazione.

Risposta:

In risposta a tale osservazione si allega la scheda con gli interventi principali, considerato che, tra le azioni di piano, sono state selezionate solo quegli interventi che possono avere un impatto sul territorio. Con tale elaborato si ritiene di dare esauriente risposta alle suddette osservazioni della CTVA.



Impianto di compostaggio	Impianto da realizzare o ampliamento impianto esistente	Impianto in fase di realizzazione	Potenzialità
Terra dei Fenici - Calatafimi	Impianto da realizzare	/	36.000 tonn/anno
SRR - Castelvetrano	<i>Sito non ancora individuato</i>		
SRR - Augusta	Impianto da realizzare	/	36.000 tonn/anno
SRR - Noto	Impianto da realizzare	/	10.500 tonn/anno
SRR - San Cataldo	Impianto da realizzare	/	15.064,29 tonn/anno
SRR - Casteltermini	Impianto da realizzare	/	36.000 tonn/anno
SRR Capo d'Orlando	Impianto da realizzare	/	12.000 tonn/anno
SRR - Terrasini	<i>Sito non ancora individuato</i>		
SRR - Castelbuono	Ampliamento impianto esistente	/	6.000 tonn/anno
SRR - Ravanusa	Impianto da realizzare	/	16.000 tonn/anno
SRR - Sciacca	Ampliamento impianto esistente	/	250.000 mc/anno
SRR - Paternò	Impianto da realizzare	/	36.000 tonn/anno
SRR - Grammichele	Ampliamento impianto esistente ed impianto da realizzare	/	/
SRR - Messina	Impianto da realizzare	/	/
Piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti			
Terra dei Fenici – Trapani Servizi - c. da Montagnola Cuddia della Borranea Trapani	Impianto da realizzare in area già adibita al trattamento dei rifiuti	/	618.000 mc
SRR - in c. da Timpazzo Gela	Ampliamento impianto esistente	In fase di appalto	60.000 tonn/anno
EnnaUno S.p.A. - in c. da Cozzo Vuturo - Vasca B" Enna	Ampliamento impianto esistente	In fase di appalto	73.000 tonn/anno
Messina Ambiente - in c. da Pace Messina	Impianto da realizzare in area già adibita al trattamento dei rifiuti	In fase di appalto	102.200 tonn/anno
Alto Belice Ambiente S.p.A. - in c. da Incarcavecchio Camporeale	Ampliamento impianto esistente	/	242.000 mc/anno
RAP S.p.A. - Impianto di smaltimento VI vasca Palermo	Ampliamento impianto esistente	In fase di realizzazione	1.700.000 mc/anno
RAP S.p.A. - Impianto TMB - Palermo	Impianto da realizzare in area già adibita al trattamento dei rifiuti	In fase di realizzazione	365.000 tonn/anno
RAP S.p.A. - Impianto trattamento percolato - Palermo	Impianto da realizzare in area già adibita al trattamento dei rifiuti	In fase di realizzazione	200.750 tonn/anno
SRR - Sciacca	Ampliamento discarica esistente	/	16.000 tonn/anno

Osservazioni CTVIA:

- I dati ISPRA relativi alla produzione dei rifiuti urbani e alle raccolte differenziate sono riportati fino all'anno 2009 (RPA pagg. 45-52). Al fine di una valutazione più approfondita, nel RA tali dati dovranno essere aggiornati al 2013 (contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA - Edizione 2013).



- Anche i dati del Censimento delle strutture (centri comunali di raccolta e isole ecologiche esistenti, effettuato dal Dipartimento regionale acqua e rifiuti Servizio osservatorio dei rifiuti della Regione Sicilia) risalgono al 2010 (pagg. 52-53).
- Si segnala che il bilancio relativo al percolato di discarica non è congruente, in quanto il totale smaltito in Sicilia risulta leggermente superiore a quello derivante dalla differenza tra il flusso prodotto e quello inviato a trattamento in altre regioni (RPA pag. 55).
- Sarebbe opportuno nel RA aggiornare tali dati e uniformare la terminologia al DM 8/4/2008, che classifica tutte le strutture impiantistiche di primo livello come Centri Comunali o Intercomunali di Raccolta, eliminando la terminologia di Isola Ecologica.
- Inoltre sarebbe opportuno verificare le incongruenze segnalate.
- In riferimento alla precedente osservazione relativa allo stato di attuazione degli interventi rispetto alle tre fasi previste nel crono programma, si fa presente quanto segue:
 - ⇒ nel paragrafo sulla metodologia adottata (RPA pagg. 58-65), tra le azioni da intraprendere per il superamento della fase emergenziale, è riportato l'avvio della raccolta differenziata eseguita secondo procedure "cogenti". Sulla base di tale azione, l'Autorità procedente afferma (pag. 61): "si è proceduto alla determinazione di scenari relativi al conseguimento di percentuali di R.D. del 35%, del 45%, del 65%". Si evidenzia che l'OPCM del 2010 n. 3887 stabilisce tra i compiti del Commissario Delegato il raggiungimento di una RD del 35% a fine 2011 di carta, plastica, vetro e metalli, di cui il 50% (quindi il 17,5% dei rifiuti urbani totali) a riciclo. Dai dati trasmessi non risulta che tale obiettivo sia stato raggiunto.
 - ⇒ Riguardo alla raccolta differenziata sulla quale il piano punta con obiettivi da raggiungere pari al 35% al 31 dicembre 2011, 45% al 31 dicembre 2013 e 65% al 31 dicembre 2015, le azioni individuate non sembrano poter garantire l'inversione di tendenza auspicata. I dati relativi all'anno 2009 documentano infatti una situazione estremamente arretrata con una percentuale regionale di RD pari al 7,3%.
- A fronte di questa situazione, sarebbe opportuno spiegare le motivazioni che hanno impedito finora il raggiungimento degli obiettivi previsti; inoltre si ritiene necessario nel RA prevedere una programmazione delle azioni e degli interventi da attuare in funzione degli obiettivi fissati; in particolare, indicare le frazioni merceologiche attualmente raccolte e le quantità da intercettare in ciascun ambito per il raggiungimento dei target, i modelli di raccolta utilizzati e le modifiche da introdurre per ciascuna frazione da



raccogliere, le criticità riscontrate, le azioni necessarie per superare dette criticità, gli indicatori da utilizzare per la valutazione dei risultati raggiunti. Per conseguire il risultato nei tempi previsti, occorre inoltre definire gli strumenti e le infrastrutture necessarie, con relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare.

- *Nella tabella di pag. 57 del RPA “Impianti di compostaggio in esercizio in Sicilia”, non sono riportati gli impianti di compostaggio con potenzialità inferiore a 1.000 tonnellate annue. I dati di tabella non riportano l’anno di riferimento e mancano dei dati relativi alle quantità e tipologie di rifiuti trattati.*
- *Sarebbe opportuno nel RA:*
 - *aggiornare i dati;*
 - *riportare i dati sulle quantità dei rifiuti trattati;*
 - *riportare i dati sulla tipologia dei rifiuti trattati;*
 - *indicare tutti gli impianti esistenti o fornire una spiegazione in merito all’esclusione di quelli al di sotto delle 1000 t/anno (se esistenti).*
- *Per i n. 23 impianti previsti nel Piano Stralcio per superare la fase emergenziale, (RPA tabelle a pag 75-76 e 135), di cui 15 di compostaggio, 1 impianto TMB, 5 piattaforme integrate, 1 impianto di trattamento del percolato e 1 impianto di smaltimento, non sono indicate le potenzialità, per cui gli impatti sono difficilmente valutabili. Si ritiene necessario riportare tali dati nel RA.*
- *Le tabelle di pag. 58 relative agli impianti di trito vagliatura e deferrizzazione mobili vanno completate con i dati della potenzialità e aggiornati relativamente alle condizioni di funzionalità.*
- *La trattazione dei bilanci di materia nei due scenari di RD 45% e 65% (RPA pagg. 62-65) non risulta chiara. Infatti, in riferimento ai dati quantitativi relativi alle diverse frazioni merceologiche derivanti dalle raccolte differenziate e dal trattamento del rifiuto indifferenziato, non si comprende quale sia il quantitativo effettivo della frazione organica stabilizzata (FOS) che va a discarica. Sarebbe opportuno che nel RA tutto ciò che afferisce al calcolo dei flussi di materia sia descritto in maniera più chiara e dettagliata.*
- *Sempre in riferimento ai dati sui flussi di materia, nell’ipotesi di valorizzazione energetica del combustibile solido secondario (CSS), le potenzialità di valorizzazione energetica risulterebbero di circa 1.300 t/g nel caso di RD 65% e di quasi 1.800 t/g nel caso di RD*



45%, per cui le 1.100 t/g previste sembrano sottodimensionate. Nel RA sarebbe opportuno verificare tali dati.

- In merito all'utilizzo del CSS in co -combustione, ad esempio nei cementifici, si evidenzia che secondo il DM 14 febbraio 2013, n. 22, il CSS - Combustibile può essere utilizzato unicamente da cementifici in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale basata sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. Pertanto, al fine di poter valutare la fattibilità di tale utilizzo, è necessario che nel RA siano riportate le informazioni relative al rispetto del DM citato.
- Sarebbe opportuno spiegare nel RA le modalità con le quali sono stati desunti i dati riportati nelle schede di sintesi elaborate a livello provinciale (RPA pagg. 72-74), ai fini della Prevenzione dei Rifiuti.
- Tra gli interventi previsti, nel RPA è riportato il Programma regionale di prevenzione dei rifiuti (pagg. 69-72), che l'Ufficio del Commissario Delegato sta predisponendo. Non c'è alcun riferimento al Decreto direttoriale n.522/TRI/DI/R del 7/10/2013, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
- Nel RA sarebbe opportuno considerare il suddetto decreto, uniformando il piano ad esso, descrivendo le misure di prevenzione esistenti e fissando ulteriori misure adeguate, conformemente a quanto previsto dalla lettera r) del comma 3) dell'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006.
- Si ritiene opportuno nel RA, così come disposto dall'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006, inserire anche le indicazioni della gestione dei flussi prioritari di rifiuti (rifiuti da costruzione e demolizione, RAEE, pneumatici fuori uso, veicoli fuori uso, oli usati, ecc.).
- Come già descritto nella precedente osservazione n. 2, poiché ai sensi del comma 6 dell'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006 costituiscono parte integrante del Piano regionale i Piani per la bonifica delle aree inquinate, sarebbe opportuno nel RA analizzare i possibili flussi di rifiuti speciali provenienti dalle attività di bonifica, i rifiuti inerti da attività estrattive, quali cave e miniere.
- In uno degli obiettivi generali individuati (RPA pag. 199) "stabilizzazione della frazione organica", l'affermazione che "gli impianti per la biostabilizzazione dell'umido da raccolta indifferenziata potranno essere utilizzati per la produzione di compost di qualità man mano che aumenta la RD dell'organico" non risulta congruente in quanto,



aumentando l'intercettazione di RD della frazione organica, diminuisce l'umido presente nel rifiuto indifferenziato e la sua qualità derivante dalla separazione negli impianti TMB. In ogni caso, dalla frazione organica separata negli impianti TMB, in genere, non è possibile produrre compost di qualità ma solo una frazione stabilizzata (FOS), che generalmente viene destinata alla ricopertura di discariche e solo in casi particolari a ripristini ambientali. Si ritiene pertanto opportuno nel RA spiegare tale affermazione nel dettaglio.

Risposta:

Nel parere della Commissione si richiedono una serie di aggiornamenti dei dati riportati nel RPA quali ad esempio quelli relativi alla produzione dei rifiuti urbani ed alle raccolte differenziate, al censimento delle strutture di primo livello, agli impianti di compostaggio con potenzialità inferiore a 1.000 tonnellate, alla mancata pianificazione degli stessi, alla potenzialità degli impianti di trito vagliatura e deferrizzazione, alle quantità di FOS in discarica, al CSS, alle misure di prevenzione nella produzione dei rifiuti ed infine alle modalità di gestione dei flussi prioritari dei rifiuti.

Si ritiene da questo punto di vista necessario premettere che i dati riportati nel RPA fanno riferimento, e non potrebbe essere diversamente, ai dati riportati nel piano rifiuti predisposto dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia già approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare del 11 luglio 2012 pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 179 del 2 agosto 2012, nel rispetto della speciale procedura prevista dalla O.P.C.M. n. 3887/2010.

Il Dipartimento regionale ha attivato la procedura di VAS in ottemperanza ad una precisa prescrizione del suddetto decreto approvativo del Ministro dell'Ambiente ovviamente espletando la suddetta procedura sul piano già approvato e facendo riferimento quindi ai dati contenuti nello stesso e nei relativi allegati tenuto conto, peraltro, che alcuni degli impianti in esso previsti sono già stati valutati dal punto di vista ambientale e realizzati o in fase di realizzazione.

Parallelamente il Dipartimento sta lavorando ad un aggiornamento del piano e dei dati in esso contenuti, che terrà conto dei piani d'ambito presentati dalle neo costituite SRR e dei piani di intervento presentati dai comuni in forma singola o associata sulla base di quanto previsto dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., relativamente al quale procederà ad espletare, ovviamente con modalità ordinarie essendo cessato lo stato di emergenza al 31 dicembre



2013, le procedure ambientali previste dalla legge, tra cui quella di VAS, nell'ambito delle quali si acquisiranno tutte le eventuali prescrizioni che verranno impartite dalla Commissione in sede di parere sul RA.

Relativamente al Piano regionale di prevenzione dei rifiuti si specifica che il nuovo piano conterrà le disposizioni del citato Decreto direttoriale n. 522 /TRI/DI/R del 07.10.2013 mentre quello riportato nel Piano Rifiuti risulta redatto precedentemente a tale direttiva.

Si è proceduto comunque ad aggiornare il quadro di riferimento normativo così come richiesto dalla CTVIA.

Per quanto attiene le motivazioni che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi previsti si segnala che nel territorio della Regione siciliana è in corso di attuazione il passaggio al nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti previsto dalla legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii. che prevede la sostituzione dei vecchi ATO con le nuove SRR, con la possibilità dei Comuni in forma singola o associata di occuparsi delle fasi della raccolta, trasporto e spazzamento. Solo l'entrata a regime di tale sistema consentirà il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.

Richiamando le motivazioni sopraindicate relativamente all'aggiornamento dei dati quali quelli degli annuari ISPRA si rappresenta quanto segue.

Specificatamente per gli aspetti relativi alla raccolta differenziata, il confronto tabellare tra i dati richiamati nel piano e quelli aggiornati al rapporto 2013 non presentano particolari differenze e comunque tali dati verranno, come già anticipato, aggiornati nel redigendo Piano che contemplerà le prescrizioni al RA di cui alla presente VAS.

Occorre invece evidenziare quelli che sono gli standard infrastrutturali relativi al trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati che riportano zero impianti per la Regione Siciliana anche nell'annuario 2013.

Tali dati nel rapporto ISPRA 2013 risultano incompleti anche per la fase previsionale.

Si evidenzia infatti che alla data odierna risulta in esercizio un impianto di trattamento meccanico biologico in Provincia di Catania, due in corso di realizzazione rispettivamente in Provincia di Messina e di Palermo, tre autorizzati le cui gare d'appalto per la realizzazione risultano in corso di espletamento mentre altri risultano in corso di autorizzazione: la finalità di detta infrastrutturazione contempla le direttive ministeriali sull'ottemperanza all'art. 5 ed all'art. 7 del D.Lgs 36/03 sui rifiuti biodegradabili.



S.R.R. Palermo Area Metropolitana

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

Specificatamente all'osservazione relativa agli impianti TMB ed alla loro modularità relativa al trattamento dell'umido da differenziata, si rappresenta che gli stessi sono stati progettati con diverse linee di trattamento che prevedono, all'aumentare della RD, linee dedicate di trattamento inizialmente utilizzate per la stabilizzazione della frazione organica di sottovaglio, che possano essere convertire esclusivamente a linee dedicate all'umido compostabile ciò in virtù del fatto che saranno necessarie sempre meno linee dedicate all'indifferenziata al crescere della RD di tutte le frazioni recuperabili, mentre crescerà la domanda di trattamento dell'umido da differenziata destinabile al compostaggio di qualità.

Si rappresenta che per l'impiantistica proposta e prevista nel piano stralcio, le potenzialità di trattamento sono indicate nel piano rifiuti e comunque sono adesso indicate anche nel piano stralcio come osservato nel parere di codesta commissione.

revisione dicembre 2014